Tartini per la causa Sivani

Informazione

Il Sig.r Gio: Antonio Tartini, l'anno 1708: 18 Maggio, hà ri=

F. C. 3 ceuuto, da Zuanne Tiani q. Zuã. L 9000, per ponerle nel Negozio del Dazio dell'Oglio, e pagarli il censo di 6 per cento, sino al terminar della Condotta, e doppo detto tem=po lo stesso Tiani haverebbe asser somministrato à Tartini altre Partite d'Oglio, per la summa in tutto, compreso anco il pro sudetto,

F. 5 di L 17790.

B. 3 L'anno 1709 successe la mortalità degl'Olivi in Provincia, che caggionò grave discapito al sudetto Negozio, e li s'ocre=

B. 2 morì anco il d.o Tartini in Venezia.

Questo lasciò quattro Figli, et una Figlia, Domenico d'età maggiore, Giuseppe all'ora, e sempre lontano dalla Patria,

B. 1 et Antonio ora Canonico, e Pietro, ambi in età pupillare, con l'Eredità gravata, confusa, et in disordine.

Cattarina sua Moglie, e Madre respettiuè, Tutrice ex Lege, di detti

B. 5 due Figli Pupilli, li 24 Aprile 1711, instituì Procuratore Domenico, per agire tutti gl'affari dell'Eredità, e spetialmente assegnare in pagamento de debiti, alli Creditori, gl'effetti Ereditarij, impo=nendoli di farsi cautare, in maniera che mai più contro essa e suoi Figli, in alcun tempo, per qualsivoglia ragione, e causa, da quelli possino essere molestati.

Nel giorno stesso con solenne Instr.to esso Domenico uno degl'Eredi

B. 6 in virtù di detta Procura, dà in pagamento al Tiani, effetti Ereditarij Mobili, e Stabili, per il valore di L 8649:4, à buon conto di maggior summa de suoi crediti, e stipula il patto nel caso d'evizione, (non della spetialità de Figli) mà

B. 7 t.o dell'Obligatione delli Beni dell'Eredità.

Fatti dal d.o Domenico, con il nome, come sopra, molti altri si=mili pagamenti ad'altri Creditori, li 22 Luglio Tiani fà

F. 4. 5, e 7 commettere in giudizio l'Eredità Tartini, presentato il conto

F. 8 di suo avèr, e con scrittura 4 Agosto dimanda sodisfatione del residuo suo credito di L 8440:16; Tartini oppone, con

F. 10 scrittura di d.o Mese à tre partite, in tre capi, et alla fine

B. 16 con Instr.to di Transatione, 20 del Mese stesso, assegna à Tiani

altri effetti ereditarij, mobili, e stabili, in totale pagamento,
con simile patto, che nel caso d'evitione, siano obligati li
B. 17 t.° Beni dell'eredità; et all'incontro Tiani promette l'osservan:
za sotto obligatione de Beni proprij.
Nel giorno stesso Tiani con altro Instrumento, dà à Livello fran:
B. 18 cabile li Beni med.mi à Dom.co Tartini, e si scrive, che fatta,
ch'averà l'affrancatione, saranno liberi, e proprij di Dom.co
B. 19 et obliga à Tartini, nel caso d'evitione de Beni stessi, tutti
li proprij di lui Tiani (è qui notarsi, ch'il Tiani in fatto
proprio admette la distintione della specialità di Domenico,
dall'eredità del Padre, in forza delli precedenti due patti
stipulati con li precedenti due Instr.ti).
Il N: H: Filippo Donà, che con Instr.to 1711: 17 Ap.le, in sodisfatione
A. 3 de proprij crediti, e di più altri Creditori, aveva ricevuto dall'
eredità Tartini, Beni per l'importar à stima di £ 159889: 9
4 ridotti però à pagamento, à causa di molte detrazioni fatte
5 dalle stime, à sole £ 93000, con scrittura 3 Dec.re l'ag:
grava al Mag.to del Piovego di d.a stima, fà seguirne di:
more; li 6 Feb.o 1713 sentenza in absenza Tartini, per esser
da q.to risarcito del pregiudizio pretende aver risentito nel:
le prime stime; li 16 Marzo fà intromettere, et apprende mol:
ti Beni stabili, ch'il Tiani aveva ricevuto da Tartini in pa:
gamento con li due Instr.ti 24 Ap.le, e 10 Luglio 1711, e li
23 Luglio fà seguire la deliberatione all'incanto delli Be:
ni stessi per il valore di ℔.ti 3632, che son aver di £ 12000:–
In questo frattempo, sono che Dom.co Tartini, Procuratar come so:
pra, aveva pagato tutti li Creditori, con Beni dell'eredità,
B. 28 t.° per l'importar di £ 245693: 9, vedendo Cattarina la
Madre, è Tutrice il sbilancio, che cagionava il Donà, fece
C. 17 il suo pagamento di Dote, per la summa di ℔: 1045 £ 5, ap:
18 prese li Mobili, ch'erano rimasti dal pagamento de debiti,
38 per ℔.ti 1011 £ 4, sicche restò scoperta di ℔: 34 £ 1, e giurò
21 t.° in forma di non aver occultato, ne ommesso malitiosam.te
Beni dell'eredità.
In tali contingenze Zuanne Tiani, al quale prima del sposesso
de Beni

de Beni, per parte del Sonà li era stata notifficata la tenuta
F. 14 li 29 Maggio 1713, fù sequestro nelle mani d'Andrea Tiani,
e d'Apollonio, e Zorzi Fonda, Agenti del Negozio d'Oglio,
di tutto ciò andassero debitori alla Cassa del Datio, ò all'
Eredità di Gio: Antonio Tartini, già Governatore, e Cassier
F. 15 del Datio stesso, dà la dimanda d'averlo fatto, per sicurezza
di quanto restasse scoperto, per la tenuta pratticata dal Sonà
lita Domenico Tartini per nome dell'Eredità del Padre, e
F. 20 in spetialità del Padre stesso, che come Governator, e Cassier
del Datio, al Cassado, e li 29 di d.o Mese sententia in absen:
za, et in citatione, ad effetto, che provisionalm.te il Tiani res:
ti assicurato, di quanto potesse restar creditore dall'Eredità
Tartini, sententiando l'Eredità stessa, in caso d'evitione
20 t.o de Beni, che pratticasse Sonà, nell'equivalente, per risarcirsi
con quanto andassero debitori li Sequestratarij, et in diffetto,
contro cadauni Beni, et effetti di detta Eredità. (e qui rif-
lettasi, che Tiani in virtù delli patti degl'Instr.ti si riserva
l'atione, non contro gl'Eredi, e spetialità loro, mà contro li Beni
dell'Eredità.

Simile sequestro, e dimanda fece lo stesso in mano di Gerolamo
Bianchi altro Agente, e li 25 Giugno sententiò in tutto, e
F. 23, et.o per tutto, come sopra, quali due sentenze stano, e vivono,
dà niuno mai impugnate, ne contro Tartini, nonostante
che soffri l'evitione delli D: 3657, esso Tiani prattico alcuna
essecuzione delle stesse, perche sapeva, che non v'erano più
Beni Ereditarij, bensi contestò lite contro il Sig.r Zuanne
Bonifatio, per la Dote di Catterina, figlia del q. Gio: Antonio
F. 43 sua Moglie, che prosegui, sino li 22 Ott.e 1715, nel qual tem:
po restò giacente, e li 12 Feb.o 1716 passò all'altra vita
E. 2 senza far Testam.to

Successero nella di lui Eredità le Persone Tiani, scritte nell'
Albero @ 2, Auttori degl'Avversarij attuali, passate tutte à
E. 64 miglior vita, fuorche Zuanna q. Lorenzo, ch'ancor vive, e
nel giorno stesso della morte del Zio, fecero sollare tutta la
Per tutto di lui Eredità, indi esattamente inventariare, nel qual Inventario
Processo E. non si vede annotato il preteso credito contro l'Eredità Tartini
e poi con diversi atti, e litigij contro Maria la Moglie relitta,

alla quale fù giudicata la metà del Cumulo matrimoniale a'
die dissolutionis, e contro li Nepoti Bernigni, alla fine doppo
diverse estrazioni fatte per d.i Bernigni, li 23 Feb.° 1717, ter:
minarono la divisione per metà di tutto il Cumulo, frà detti
Eredi Tiani, e Maria la Verona, nè si fà mentione, ò riser:
va alcuna del preteso credito contro l'Eredità Tartini, mà solo
C. 31 si vede, che detti Eredi, e Maria, li 12 Marzo 1716, pagarono
metà per parte, le spese della Cancellaria, del Processo Civile
ch'il q. Tiani aveva incaminato contro l'anted.o Sig.r Zuane Bonifacio.
C. 63 t.° La sud.a Maria li 3 Giugno 1721 morì, e col suo Testam.to, fatto li
F. 44 12 Feb.° 1716, lasciò Eredi Luca, e Nepoti Bernigni, che vis:
sero sempre in fraterna compagnia.
Pietro Tartini, che doppo uscito d'età pupillare mai s'era in:
A. 5 gerito nell'Eredità del Padre, li 25 Maggio 1729, espone
alla Giustizia, aver rilevati alcuni crediti di d.a Eredità, e
perche non intende d'esser mai tenuto ad alcuna obligatione
nisi intra vires, dimanda cosa debba fare, onde nasce De:
creto, che lo instituisce Esattore à scoder, e pagare i Creditori;
con l'obligo del registro, per render conto dell'operato.
A. 21 Esso non riconosce, che soli tre crediti, de quali rende conto, et il
maggiore si è quello verso Cattarina V.a Leonardo Sitacco
di L 2755:4, quale con publico Instr.to 2 Agosto 1739, spon:
taneam.te, e senza esser ricercato, cede al sud.o Luca Berni:
A. 12:18 gnì, Erede della ~~Madre~~ Zia, intervenuta nel credito indiviso
dell'Eredità del q. Zuane Tiani, nè altro operò in d.a Eredità
Tartini.
Antonio l'altro Figlio, ora Can.co che pur era rimasto pupillo,
non si trova essersi mai ingerito nell'Eredità Paterna.
Cattarina la Madre, che fù Tutrice, morì li 14 Aprile 1744
nè dal giorno della morte del q. Zuane Tiani, 12 Feb.° 1716, li
di lui Eredi, autori degl'attuali Avversarij, benche fossero
nelli tempi recenti, ed in fatto proprio, vissuti sino già parechi
C. 64 anni, et attualm.te vive quel Zuane Tiani q. Lorenzo, che per
metà sè li spettava il preteso credito indiviso, nè Maria la
Moglie, intervenuta per l'altra metà, nè li Figli, e rappresen:
tanti d.i Eredi Tiani, ora viventi, mai fecero atto, ò dimanda
di sorte alcuna, per il preteso loro credito, nè contro l'Eredità
Tartini;

Tartini, nel contro li Figli, sino li 4 Agosto 1745

H. 4 Fu detto giorno Lorenzo Petener, col nome proprio, e con quello di Consorti, come Leggitimi Eredi, e Rappresentanti il q. Zuanne Tiani, presenta nel Foro primario, e naturale di Pirano, Scrittura, e non abbadando alle citate due Sentenze 29 Maggio, e 25 Giugno 1713, nate nel proposito stesso, à favor del q. Zuanne, che rappresentano, insta, che restino sentenziati Domenico, Antonio, e Pietro Fratelli Tartini, per qualunque Loro titolo, e rappresentanza, nell'intiero credito di £ 23163 circa, per l'erezione Dona', aggiunge anco pretesa di pro', che nelle citate due sentenze non fu' nominato, e presenta due Processi di Carte.

H. 6 Di queste Tartini ordinarono le copie, ma' avendo voluto il Petener, con insistenza notabile, Levarle dall' Offitio, li 9 d. d. mese d'Agosto li fu fatto commandamento per la riproduzione, che dal Petener non fu obbedito, onde Li 212 rapplicarono Comparsa dello stesso

H. 7 tenore con l'esposizione del fatto, rinfacciandosi al Petener la mira di voler strusciar, e dilazioni, et aggiongendosi; che debba dichiarire nel tempo stesso li nomi specifici, ch'abbraccia sotto il generico di Lizij Consorti, per devenire brevi manu alla decisione del merito

Tal dimanda fu' conosciuta necessaria, perche stante la divisione del Cumulo con la Moglie Maria, alla quale toccò la metà, gl'Eredi Tiani non ponno pretender, che la metà delle £ 23163, onde se dimandano l'intiero della summa, dunque nel nome de Consorti devevano sospettarsi esservi uniti anco li Benvegnù, Eredi di Maria, e non li soli Eredi Tiani.

H. 8 A' questa Comparsa Petener risponde solam.te li 20, e riproducendo le Carte, dice, che Tartini studiano dilazioni, quando Lui non li dede tempo, ne pur di Legere le Carte presentate; Quanto poi alla ricercata dichiarazione de Consorti, sfugge dicendo, che non è bisogno, perche spicano dagl'atti.

H. 2 Tartini vedendo, che Petener non vuol far tal dichiarazione, ne potendo obligarlo in Giudizio, per non esser giorni giuridici, riguardo alle Ferie, cominciate il dì dei 25, sono costretti attendere il primo giorno

H. 10 giuridico doppo le Ferie, che fu li 11 Ottobre, nel quale instarono con atto alla Giustizia, ch'il Petener abbia à dichiarir essi Consorti, e se veram.te avesse la mira di toglier ogni dilazione, doveva ben anch' à ciò adempito col suo atto 20 Agosto, per levar ogni remora, che contro il fatto vuol imputare à Tartini, quali nel tempo stesso, presentarono ~~altre~~ carte per valersene d'obligare il Petener in caso

d'insistenza, et aggiunsero, che il Setener abbia à presentar
li Fondamenti di due partite del preteso suo credito, il che fatto
saranno pronti à proseguire la Causa, con presentation di Scrittura,
e carte, com'averebbero già fatto, anco nelli corsi giorni feriati,
se il Setener avesse adempito alle ricercate dichiarationi.

h. 22 A tali atto risponde qsto il dì 23, con Comparsa, con la quale finalmente
h: 23 sforzato presenta un Albero, dove vi è una Caterva d'Eredi Triani,
abbracciati col nome de Figli Consorti. E quanto alla ricerca delle
Partite, dice, ch'il credito dell'Eredità Triani, verso quella del qm.
Zio: Antonio Tartini, è patente da Publici Instrumenti rispetto à Capitali
(e qui intende li due Instrumenti 24 Aple, e 10 Luglio 1711.) Et il

h. 24 giorno addietro, intima Mandato à S.r Piero, che come Esattor de
crediti dell'Eredità del Padre, instituito dalla Giustizia, debba per il
dì 17 presentar Carte, Libri, note &c. concernenti il nome, et interesse
di detta Eredità, e particolarmente il conto di sua aministratione de crediti
esatti, e pagamenti fatti.

h. 25 Nel prescritto giorno 17, S.r Piero presenta Processi 4, e Libri 9, ch'hà
potuto unire per la ristrettezza del tempo, nella farragine delle Carte,
S. 21 et in quelli il ricercato conto di sua aministratione, Li 20 poi
h. 26 presenta Scrittura, con la quale eccita il Setener, e Consorti à dichia:
rirsi, se intendono far uso delle loro pretese attioni, solamente contro
li Beni dell'Eredità del Padre, che potessero essere obnoxij, ò se anco
pretendono di voler aggravata la spetialità de Figli, per quanto potrà
legittimamente risultare il credito degl'Eredi Triani, quo facto, si riserva
di regolare la propria diffesa, e de Fratelli

Tal interpellatione si rese necessaria, perche se Triani, in virtù de patti
delli due Instrumenti, e delle due Sentenze volevano risarcimento con li
Beni dell'Eredità Tartini, che potevano essere obnoxij, li Fratelli Tar:
tini non impugnavano, che si pagassero per quello poteva essere il
legittimo credito di quelli, ne vi era più causa, mà se pretendono contro
li citati patti, e fuori del sentenziato, tenuta anco la loro spetialità, et i
Beni, che possedono con altri Titoli, in questo solamente vogliono
differendersi

Setener non risponde, che li 2 Novembre, e dice voler tenuti li Fratelli Tar:
h. 28 tini, uniti, e separati, per qualunque loro Titolo, ragione, e rappresen:
tanza, e però, che cessino il ripiego delle anise interpellazioni, pre:
parate nel giro di mesi due, e mezzo; Ch'il S.r Piero adempisca à
suoi doveri nella propria spetialità senza dilazione, e concorra à volon:
taria sequestratione, altrimenti insterà à questo fine; E qui notasi
ch'il

Ch'il Letener qualifica per curiosa la dimanda Tartini, quando ella è tanto essentiale, che potteva divertire ogni litiggio, se non era attaccata la loro spetialità, et addossa alli stessi il giro di mesi due, e mezzo, quando lui Letener, dal dì 12 Agosto, sino li 23 Ottobre, che sono due mesi, sfugì sempre, et hà voluto occultare le Persone, che volevano far la Litte à Tartini, cosicche gli avessero à far Litte, e diffendersi, senza che sapessero contro chi.

Fatta dagl'Eredi Tiani la sud.ta ricercata dichiaratione, li Fratelli Tar:
N. 19 tini, senza alcuna tardanza li 20 Nov.re presentano la loro Scrit: tura contestativa di risposta, e dicono, che unicam.te contendono à detti Eredi Tiani, non poter esser ottenuta la loro spetialità, e che questo è l'unico punto, ch'anco per consenso intendono sia deciso, salve per altro l'attioni di d.i Eredi private, e che li fos: sero competenti, contro li Beni dell'Eredità del q.m Gio: Antonio, che potessero esserli obnoxij.

Nel giorno stesso il S.r Pietro con altro atto in Giuditio presenta un nuovo
N. 20 Processo, e risponde agl'Eredi Tiani, che quanto alla ricerca fattali con la Scrittura delli 2, d'adempire in sua spetialità alli proprij doveri, aver gli adempito sino li 12 Ottobre, con la presentatione del ricercato conto, nelle Carte in d.o giorno presentate, e s'esibisce pronto di produrre, anco col proprio giuramento, ogn'altra carta, conto, Libri che appresso di se s'attrovasse, et eccita gl'Avversarij à presen: tare le proprie carte.

Vedendo Tartini, che doppo aver già tanto tempo presentate le Carte, e doppo aver prodotto la loro scrittura contestativa 20 Nov.re, Letener, e Consorti niente operano, li 24 d'esso Mese, fanno atto in Giud.o,
N. 21 et eccitano nuovam.te gl'Eredi Tiani, à dover con la maggior sollecitudine à rispondere, e presentar tutto quello, che crederanno del loro interesse, per approntarsi alla diffesa, e devenirsi all' espeditione della Causa.

Ne pur con tal atto Tiani operano cos'alcuna, mà invece, solam.te
N. 22 li 5 Dec.re intimano Mandato à Tartini, che presentar debbano [?] tutta quella farragine di carte, in quello indicate, nel termine di giorni otto, e con la comminativa del giuramento.

Tartini, anco prima del termine, li 23 prontam.te presentano Processi
N. 23 sei, e Libri undeci, e con Comparsa in Offitio (notasi attentam.te tutta la stessa, dove si scuopre, che gl'Avversarij hanno meditato sempre arcani per voler tentar la Delegatione) rendono distinto conto di tutte le carte ricercate, e danno nuovo eccitamento agl'Avversarij per la sollecitudine.

Tutte esse Carte stettero presentate in Offitio, sino li 3 Genaro, nel qual giorno furono restituite à Tartini, come v'è l'annotatione en:tro il Cartone di cadaun de Processi, e subito levate, furono man:date in Capodistria, al Sig.r D.r Elio Belgramoni, Avvocato degl' Avversarij, quale con Lettera officiosa 20 Dec.e l'aveva ricer:
h. 25 cate al D.r Pietro, e le trattenne sino li 20 di d.o Gen.o, come dall'
h. 27 altra di lui Lettera di questo giorno.

Ora riflettasi tutto l'operato in Giuditio dal giorno della citation Pete:ner 4 Agosto, sino li 26 Gen.o, giorno della quistione delle Sud.e
h. 5 ridotto in ristretto col 5 K, e vedrasi, che Tartini non ricercarono, che soli due termini, mà necessarij, il primo de quali, sopra la Scrittura Avversaria, fù li 9 Agosto, vimesso ad primas, e risposero il dì dei 12 con Comparsa, quale dagl' Ered. Tiani non fù eseguita sino li 23 Ottobre; Et il secondo fù li 3 Nov.e ad 8.nas, sopra la Scrittura presentata da d.i Ered. il giorno precedente, alla quale fù dalli Tartini risposto, anco prima del termine, il giorno dei 10; tutto il resto poi delli termini, e remissioni fù ad instanza degl' Attori Tiani, quali mai fecero risposta, ò atto alcuno alla sud.a Scrittura contestativa Tartini 10 Nov.e, onde il fatto fà vedere, che le dilationi, e stanchezzi sono derivati sempre dalla loro parte, e non dalli Tartini.

La verità ella è, che ab initio il Petener, e li suoi Fautori fissa:rono mira di voler ottener una Delegazione, perche li 9 Agosto, in tanto levarono le carte dall' Offitio, in quanto la sera stessa partirono per Venezia, dove consigliarono, e tentarono il colpo, mà li fù risposto, che quando non vi sijno dalla parte Tartini praticati strusij, ò stanchezzi, ò altre cause legitime, non poteri sortirsi l'intento, onde per voler far ciò apparire, si sono contenuti con li loro atti nella stravagante esposta maniera.

Alla fine credendo d'esser giunti al segno, si presentarono in Ser.ma
h. 29 Signoria, con supplica de dì 15 Genaro, nella quale regolando la loro prima scrittura 4 Agosto, con la quale dimandavano l'intiero cre:dito Tiani contro Eredità Tartini, dimandano in questa, solam.te la metà, e come che in d.a Supplica non potevano aggravarsi apertam.te di strusij, ò stanchezzi, così inventarono per loro ragioni.

Prima; Ch' incomminciata la Causa in Agosto, sono dalli Tartini an:gustiati, perche sono privi in quel Luoco di Diffensori.

Seconda. Che devono provedersi d'Avvocato in Capodistria, quale non è sempre disposto alla loro diffesa.

Terza; Che circonvenuti da Tartini sin' ora con soli atti medij, sono

sono ridotti in stato, di non poter più continuare le loro attive attioni.

Quarto, Che Tartini cercano, e cercaranno diversioni per dilungare, e divertire l'espeditione del Merito.

Per comprobare per false tutte l'espositioni pred.e, si espongono li fondamenti necessarij à cadaun capo.

Al primo. Gli Eredi Tiani non hanno diffensori à Pirano, perche non l'hanno voluti, e se non l'hanno voluti, dunque li Tartini li angustiano? Furono forse officiati dalli Tartini? Legasi la Fede giu-
n. 32 rata delli due Avvocati S.i Marquardo Apollonio, e Bortolamio Vitacco, che mai furono ricercati da detti Eredi, ne che mai consigliarono la Causa con Tartini. L'altra del S.r Silvestro Apol-
n. 32 lonio, che dice: dal 1711, sino al 1716 esser stato Avvocato del q. Zuanne Tiani contro Tartini, mà doppo di detto tempo dagl' Eredi Tiani non esser stato ricercato mai à diffenderli; L'altra del
n. 33 Sig.r Rossi Amoroso, ch'asserisce, mai esser stato dimandato, ne da detti Eredi, ne da Tartini, à volerli essere Avvocato, mà solam.te dal Sig.r Mag.r Marc'Antonio Venier interpellato, se volesse fare l'Interveniente per l'Avvocato di Capod.a, averli risposo,
n. 35 che tale impiego non è per esso, onde se di cinque Avvocati, che sono nel Foro di Pirano, quattro non furono ricercati dagl'Eredi Tiani, è evidente, che non l'hanno voluti, e se volontariam.te non li volsero, perche dunque dicono d'esser privi di Diffensori e che Tartini li angustiano? Il quinto Avvocato poi, ch'è il Sig.r Rossi Petronio, in fatto fù, et è loro Avvocato, e di ciò vi sono due Testimonij di poter comprobare un Capitolo, uno de quali però è l'attual Cancellier Prettoreo, ch'asserisce, com'il d.o Petronio, in ore rimote, e di nascoso, si faceva mostrare tutti gl' atti fatti da Tartini, incontrava le Carte presentate da questi, et ordinava le copie per d.i Eredi Tiani, ed'in caso di bisogno, si cercava, come possa essere esaminato. Tale contegno d'essi Tiani fù, perche sempre ebbero pensiero di tentare la Delegatione, onde non volsero Avvocato in publico.

A tutto ciò aggiungasi, che se anco li detti Avvocati ~~mai~~ fossero
n. 35' stati ricercati da essi Eredi, e non avessero voluto diffenderli, in tal caso legasi l'altro attestato, com'il Pod.a di Pirano, ò col getto della sorte, ò con Mandati penali, costringe gl'Avvocati alla diffesa, di chi li ricerca, onde falsa l'accusa contro Tartini, e ben chiara la malitiosa condotta degl'Avversarij, di voler aggravar quelli con una Delegatione.

Al secondo. Falso, che l'Avvocato di Capod.ª non sia sempre disposto alla loro difesa; Leggansi le sue tre lettere, e vedrassi, ch'
n. 26 in tanto non è venuto, quando andarono à levarlo, in quanto era amalato, e che non ostante il suo incomodo, scrisse nel giorno stesso, con tutta premura à Tartini, dimandandolo in grazia le carte presentate; Che da Tartini con prontezza fù servito con la speditione; e che doppo, che lui hà ricevuto esse carte, il Leterner, e Consorti non gli andarono più in verso, onde come puono aggravarsi del loro Avvocato?
Al Terzo. Consideransi tutti gl'atti così per parte Tartini, e si vederanno sostantiali, e necessarij. In primis certo quærendus de personis. Leterner non voleva così. Espone il solo suo nome, e tace quello de Consorti, nominandoli solam.te Eredi Travi, mà perche come tali non puono pretendere, che la sola metà delle L 23163, dimandando con la loro Scrittura 4 Agosto l'intiera summa, era necessario far dichiarire, se in questa Lite concorrevano anco li Bernignù Eredi di Maria, e perciò in conseguenza dell'altra metà di d.º credito, qual dichiaratione dal Leterner fù sfugita per il corso di due mesi, sino li 13 Ottobre, nell' atto del qual giorno dichiarì li soli nomi degl' Eredi Travi, e da ciò è nato, che sforzato à scoprirsi, hà dovuto con la sua
n. 29 Supplica 13 Ottobre regolare la sua pretesa, per la metà solam.te del credito, mentre li Bernignù non furono persuasi d'aver ragione nella causa contestata. In secondo luoco quærendus de actionibus. Tartini con loro atto dimandano, in forza di qual atione il Leterner pretenda la summa scritturata, cioè se per l'attioni precedenti, e primarie dalli due Instrumenti, stipulati dal q.m Zuane, che rappresentano, con l'Eredità Tartini, oppure in virtù degl' Instr.ti stessi, e delle due Sentenze posteriori; Se il Leterner intenda obligati solam.te li Beni di d.ª Eredità, ò in aggiunta anco li Figli Tartini, dichiarationi necessarie per poner in chiaro il punto sostantiale del giuditio, che doveva seguire. Leterner risponde, che pretende in virtù degl' Instrumenti, e che vuol obligata anco la spetialità de Figli Tartini, ed ecco posto in chiaro, e qualificato il solo punto che Tartini vogliono far giudicare con la Scrittura 10 Nov.e con la quale chiaram.te dicono, ch'agl' Eredi Travi unicam.te contrastano, non poter esclusa restata la loro spetialità, salva per altro l'attion Travi per il credito, che fosse legitimo, contro li Beni dell' Eredità, che potessero esservi oberosi; e tanto è vero, che questo sia l'unico punto sostantiale Tartini, quanto che
questi

questi, subito doppo tal contestatione, istarono sempre per
la sollecitudine, et espeditione della Causa. Onde falso,
che non siano corsi altro, che atti medij, e che Tartini li riducano
in stato di non poter più continuare le loro attive ationi, per:
che, se Tiani avessero veram.te avuto premura di spedire la
Causa, e non avessero ideato soperchiarie, e stusij per la dilega:
tione, doveveano rispondere alla citata Scrittura co Nov.e, doppo
la quale non fecero atto alcuno, presentar le Carte, e deputar
la Causa, come furono da Tartini sollecitati.

Al Quarto. Che Tartini cercano diversivi per dilungare, e diludire
la speditione dello merito: gl'atti, e ragioni anted.e li fanno men:
tire; e che ne cercaranno: non puono li Tiani dedurre, per:
che Tartini con tutta prontezza hanno sempre presentato, ri:
posto, scritturato, e sollecitato per la speditione, come accerta anco
l'informatione giurata del Podestà.

Si credono à sufficienza abbattuti tutti li falsi pretesti della Supplica
Tiani, mà questi conscij del loro torto, e dubitando di cattivo
esito, impetrarono Lettera premurosiss.ma di raccomandatione degl'
Ecc.mi Grimani del Doge attuale, Patroni del Petener loro Collono,
à q.sto Podestà, per ottenere avvantaggi nell'informatione
giurata sopra la supplica.

N. 30 In fatti li giorno assai, perche vedesi in d.a informatione, 4 Febraro,
quale si hà copiato secretam.te dall'abbozzo, quanto ristretto, e
mutillato và il Pod.à nella realtà degl'atti, e ragioni favore:
voli à Tartini, e quanto poi si diffonda ultra petita, e fuori
del contenuto nella Supplica, à favore delli Tiani, onde ren:
desi necessario di svellare la parzialità, et abbattere li favori
fatti alli Tiani, in pregiudizio Tartini.

Dice. Che un Tartini s'esercita in Avvocato: La Fede giurata
di quattro Avvocati attesta, che benuì interviene di frequente
N. 36 nell'audienze, ò per suoi affari, ò d'altri sui aderenti, mà
che mai hà formalizato una Causa, nè allegato.

Che hanno supposto li Tiani qualche riguardo negl'altri cinque
Causidici, d'assumere apertam.te la loro diffesa: Come però
sapere tale suppozizione, quando mai li Tiani li fecero alcuna
instanza, e quando mai li stessi ricercarono alcuno delli quattro
Avvocati di diffesa, e q.do hanno l'assistenza secreta del S.to Avvocato.

Che l'Avvocato di Capod'Istria li è di gravoso incomodo, e dispendio
rapporto alle ristrettezze, che li circondano, e per convalidare
il suo errore, accompagna la Fede del Parroco di povertà.

Sopra ciò molto è da dire. Capod'Istria è miglia dieci lontana da Pirano, Venezia cento, ed hanno ad incomodar gl'Avversarj più dieci, che cento? La paga generosa, che si dà all'Avvocato di Capod.a, dove non v'è la spesa, nè pur del Sollecitatore, è d'un Filippo; in Venezia ducati 4 d'argento, e la paga al Sollecitadore, ed alla povertà delli Piani più incomoda un Filippo in Capod.a per un Consulto, che £ 43 in Venezia?

K. 37 Vedasi la Tansa del Foro di Pirano, e si confronti con quella di Venezia, che si vedrà quanto più esorbitante sia questa, che quella, e non ostante tali evidenze s'impegna a dire, che sono circondati da ristrettezze, e povertà. Come mai puono darsi riflessi di povertà, o povertà in fatto, in chi può definire un suo affare con venti, e vuol spenderne cento? La Causa unica, e sola, già contestata, et individuata in Pirano, Foro naturale, e primario, senza articoli di sorte alcuna, sino li 10 Nov.re, se Piani avessero avuto premura di camminare per le strade rette già sarebbe definita, e giudicata, e si sarebbe con l'appellazione alli Conseglj, o Collegj; ma nò, perchè la Povertà, che poteva spedirla già due mesi, non vuol spedirla, che doppo sei, o sette; che poteva farlo senza incomodo, e spese di Viaggi, perdita di tempo, e con spesa di venti, vuole incomodi, e spese di cento. A chi mai si può dare ad intendere, che ciò sia confacente alla povertà?

Per far poi vedere s'in fatti vi sia la indicata povertà, giurata e dal Podestà, e dal Paroco, Legasi la Fede giurata dell'Estimo

K. 34 de Beni, dove si vede, che gl'Avversarj Piani possedono Beni per f.ti 13700, non compresi però quelli d'uno delli stessi, non soggetti alle gravezze, per esser essentato, come Bombardier, che saranno più di f.ti 300; e li Tartini tutti, compresa anco la Dote della Sig.a Lucia, ne tengono solam.te f. 5100, onde la disparità dello stato d'una parte all'altra consiste in f.ti 2000 circa, rispetto alli Capitali, ma se consideriamo le rendite, li Piani saranno superiori a' Tartini del doppio, perchè quelli, zappadori di professione, coltivano li proprj Beni, e raccolgono l'entrate con le proprie fatiche, e senza spesa, e questi con la gravosa spesa de' mercenarj.

E finalmente. Che hanno un riflesso timoroso di lunga dilazione, per l'abusivo disordine di stanchezzo, ch'in fatti corre nel Foro di Pirano, quantunque frequenti li giorni giuridici: Ora sì ch'il Pod.à si scuopre apertamente, che parla con la bocca degl'Avversarj, e fà constare l'errore del suo giuramento.

Pretende

Pretende vedere, sino li riflessi, che passano per la mente de Littiganti, e poi non vede la realtà degl'atti, e fatti corsi nel proprio Offitio, che li hà sotto l'occhio, e dinanzi la propria Persona in Tribunale? Vede, che Tartini ubbidiscono con tutta prontezza alli suoi Precetti, all'instanze degl'Avversarij, anco prima del termine comminatoli; Che nel corso di mesi cinque non dimandarono, che soli due termini ristrettissimi alli suoi Avversarij di rispondere, uno di giorni tre, e l'altro di otto, e puntualm.te con le risposte adempiti; Che fecero frequenti atti, et instanze d'eccitamento alli loro Avversarij per la sollecitudine, et espeditione; All'incontro poi poi vede in fatto, che li Triani impetrano una quantità di termini; Che non rispondono agl'atti Tartini, solamente doppo mesi, e mai alla scrittura contestativa 10 Nov.e; Che non vogliono presentar carte; Che non ricercano Avvocati, e poi hà coraggio di scrivere, che termono d'una lunga dilatione; Per coonestare poi il proprio errore, e dar braccio, e fomento alli Triani, espone per ragion de suoi riflessi, che termono per l'abusivo disordine di stancheggio, che avvenisse in fatti correre nel Foro di Pirano: Rimedio, che li farà poco buon concetto, perche a chi stà, tener regolati, et in buon ordine li Fori, suffragar li Sudditi, che possono essere angustiati, e levar li stratij, e stancheggi, che vi fossero, se non al Podestà, che hà tutta l'auttorità, potere, e debito, impostoli dal Dominio Ser.mo si nell'ordine, come nel merito? Se qualche Parte s'aggrava e li fà instanza, lui deve reprimere li stancheggi, e strusij, e se non lo fà, manca di quella giustitia, che deve, ed è in colpa. Mà nel caso nostro vi è, ò vi fù tal inconveniente per parte de Tartini? no certo, perche lui stesso così grava, benchè apertissimo per parte delli Triani. Dunque perche Tartini averanno à portar la pena per gl'abusi, supposto, che vi fossero, di terze persone, in altre cause? Mà quale può essere il stancheggio, che dice correre nel Foro di Pirano? Altro non si trova, se non chè l'espeditione delle cause sono alquanto dilungate, senza articoli, ò punti d'ordine; e se li quali tali Littiganti, di quelle tali cause, accordano frà loro di differire la speditione, ò per trattati di componimenti, ò per impotenza di spendere, à niuno farò ingiuria, niuno hà da lagnarsi, e tanto è vero, che la dilazione di qualche causa in Pirano è per tali cagioni,

7

quanto che il Pod: in tutto il suo Reggimento non può far vedere instanza imaginabile d'alcun Litigante, per occasione di stu: dj, ò stracheggi. Si riflette poi, che se tali motivi fossero fon: damento sufficiente per ottener Delegationi, addio ir avvenire le prime instanze, ed ecco trionfare la malizia d'un Attore Litigante, ch'abbia il modo; ricorre per Delegazione, e non po: tendo il reo debole contribuire in Venezia alla spesa della propria difesa, deve soccombere anco innocente, come nel caso Tartini.

Li Avversarj per dar corpo à questo capo di stracheggio, presentano nelle loro carte, copia d'una supplica in tal proposito, di

L. 2

Don Marco Cortato, contro Verrier, 10 Luglio 1743, ma vedansi in essa li reali, rilevanti, et essenziali fondamenti del giusto

L. 3

ricorso, verificati con la giurata informatione 28 di d.º mese, dal Pod: d'all'ora, ma di detti fondamenti nel caso nostro non vi è il primo, anzi tutto all'opposto, e si faccia il con: fronto. Nel caso Verrier l'attore Cortato sollecita, et il Reo, volontario, e confesso, con più ragioni à più Tribunali, sfuge, e strascia. Nel Caso Tartini, gl' Avversarj, doppo incoata la loro Causa, scampano, strasciano, e sfugono, li Tartini sup: posti rei continuam: sollecitano, eccitano, e stimolano per la deffinizione, et espeditione della Causa, onde le ragioni della supplica Cortato, diventano ragioni delli Tartini contro la supplica Ziani, e se Cortato hà ottenuto la delegatione per li stracheggi, e strasij praticati da Verrier, Ziani non puono ottenerla, perche per parte Tartini non vi furono, ne pur un principio, anzi tutti, et apertam:te praticati per parte delli Ziani.

Oppongono per capo di stracio, che Tartini in vece d'eseguire il Mandato Ziani 5 Dec.re, con la presentation di tutte le carte con quello ricercate, si sottraghino malitiosam:te per coglierne avvantaggio di tempo, con dire nella Comparsa 13 d.º, che sono faraginose, e confuse, e perciò non poterle pre: sentare. Tal obietto affatto si scioglie con la sola let: tura della Comparsa stessa, che fù una pura copia del caso simile, praticato col metodo stesso dalli N. H. Cottoni all'Avogaria, come nella stampa, anzi Tartini fanno maggiori, più sollecite, e pronte oblazioni, per escorporare le carte necessarie agl' Avversarj, e replicano l'istanze per l'espeditione della Causa.

Si credono abbastanza abbattuti tutti li fondamenti delle false ragioni

avversarie

avversarie, per contrastarli absolutè l'impetrata delegatione;
Si doveria però in aggiunta riflettere, al 2do Capo della Supplica
Tiani, che dimandano delegatione, oltre della Causa pendente,
h. 29 anco di qualunque altra, che fosse per movercisi, tanto attiva
quanto passiva, contro li Fratelli Tartini: dal che chiaro si vede
che li Tiani hanno ideato, di voler, anco à forza di più Litti, ab=
battere, e soperchiare la diffesa, e le ragioni de Tartini, dinanzi
Tribunali lontani, d'incomodo, e di esorbitante spesa, alla quale
questi non ponno, ne potranno in modo alcuno reggere, ne supplire,
perche la loro Famiglia, rimasta spoglia, doppo la morte del
Padre, poi abbattuta per il corso d'anni vinticinque da molte
disgrazie, et infortunij, ora s'attrova estenuata, et impotente, onde
conscij gl'Avversarij, e li loro Fautori, sempre infesti, e crudeli
contro essa Casa, dello stato languente di quella, e riflettendo
che se Tartini in prima instanza hanno il modo di diffendersi
potranno preservarsi, perciò meditarono strascinarli fuori del
loro Foro naturale, aggradirli in Venezia, et ivi attaccarli con
tutto il calore, e precipizio, anco con più Litti, e spalleggiati la
loro condotta dalla nota gagliarda Protettione, che tengono, an=
nichillare in un instante essa Famiglia, resa impotente, et
inabile alla diffesa, che vi noverebbe in Venezia, con spese
esorbitanti, oltre dette pred.te di Viaggi, e di dimora di più mesi,
per contestare la Causa, scegliere, separare, e poner in ordine
nelle tante Carte, le ricercate, con pericolo nell'asporto per
mare delle stesse, con difficoltà nel progresso della Litte di
spedir à Pirano, per rintracciare altri Lumi, e carte, villenar
Capitoli, prove, e più altre cose, ch'occorressero.
Si riflette, come può farsi constare per una fissata ~~...~~ Idea
d'aperto strusio per parte degl'Eredi Tiani, perche questi, ab=
bandonando il beneficio delle citate due Senze 29 Maggio, e
25 Giugno 1713, in virtù delle quali li competirebbe l'esecu=
zione contro quelli Beni, che li potessero essere obnoxij, di ragi=
one dell'Eredità del q. Gio: Antonio Tartini, in vece di ciò con=
testano in petitorio, per sententiare quello stesso credito, che
deriva dalla stessa attione dell'Evitione d'onai, già con le ci=
tate due sentenze, doppiamente sententiato, e contro il buon ordine,
e contro le Leggi, vogliono, che non due, mà anco tre volte,
in giudizio di prima instanza, sia sententiata l'atione stessa,
ne si sà comprendere la finale di tal loro ordine

Informatione della causa delli 588: Sartini contro Zuane Ssani, a LL: cc: di carte scritte n°. 8

n°. 6–

419

Informatione

Sin nell'anno 1642: 29 Sett.e si stipulò contratto di Dote, trà il Sig. Marc'Ant.
A @3 Venier q. Franc.o da una, e la Sig.a Bortol.a Furegona dall'altra, qual
@7 posto in Dote li Stabili scritti nella Carta di Consegna segnata 1643,
scritta in all'ora di proprio pugno del d.o Venier onde degna d'ogni
fede, e base fondamentale, et inalterabile.

Che ciò sia vero, si vede, che vien titolata Nota delle Stime de Luoghi dati
in Dote dal Sig.r Bernardin Furegon mio Cognato, dunque quando
dice mio Cognato, non può averla scritta altri, ch'il d.o Venier; si rifletta
in appresso, che dice: esser stato il tutto stimato da Nicolò Zanatico,
et Antonio Zono Periti eletti onde tal carta contiene il valore de
Stabili, pertichationi, e confinationi delli stessi, à norma della Perita
fatta da d.i Periti, e da q.ti dettata al Venier con l'ordine metodico
dell'arte, che così la scrisse.

Da questa Carta nasce l'occasione della Lite pendente dinanzi il Mag.to
del Superior Giud.o Del:, suscitata dalli Sig.i Mag.i Marc'Antonio, Francesco, e Nicolò Venier, Nipoti, e Pronipoti respettive del sud.o q.m Marc
C @3 Antonio, con il loro Stridore 13 Feb.o 1743 idest à capo d'anni cento,
ch'è da notarsi, ch'espressam.te dicono di voler sententiar à Legge
le Carte di Consegna, et Strumentarij per quello riguarda il Prado in
Contrà di Sibilla (e questo è il contentioso) à tenor del qual Stridore
li 11 Marzo seguì la Senza à Legge à loro favore, in forza della
quale pretendono portar via un gran Tratto di Terre, erano in d.o
tempo possedute dalli Fratelli Zorzi, Zanardo, Andrea, e Pietro q.m Zuã,
posteriormente à questi entite dagl'Eredi del q.m Zuã Tiani quali
sono nel giorno d'oggi gl'attuali possessori, et intendono di difendere
il loro possesso, è Titolo.

Si esamini d.a Carta nel capo di d.o Prado in Sibilla, sive Castignol, e
si vedrà quello esser stato stimato, misurato, e confinato dalli Periti
pred.i, il che non è di tutti gl'altri Stabili in quella nominati, con la
maggior esatezza, e con tutto il buon ordine, che prescrive l'Agri:
mensura.

Sol Leva Barbaro Chiama in sol leva confinante quel Donado Barbaro con pertiche 20.
Questo nelli tempi correnti non si sà da chi rappresentato: si vede
bensì che nel Disegno Avversario Venier vien posto in quella
situatione, che dice Lora Predoman, mà ciò à suo Luoco si proverà
per falso.

Dal sol levà passando all'Ostro, si trovano tre confinanti con il dovuto or:
Ostro dine succesivo delle loro reali positioni il primo de quali è Pre
Pellegrin Predoman, ora rappresentato dalli Consorti Corsi, nella
situatione del Disegno nostro, e si osserverà che gl'Avversarij
nel loro Disegno furbescam.te lasciano fuori tutto quel Tratto

di Terre, ponendo à capriccio tal Confinante più di pertiche 20 più à basso verso la Sera, nella situatione, dove deve stare la mag: gior parte degl' inf.ti Consorti, rappresentanti il 2do Confinante.

Segue il 2do Confinante pred:, che è quell Pietro Caldana. Questo, dicono gl' Avversarij esser rappresentato da quelli sette Consorti, che pongono nel loro Disegno, e noi l'accordiamo, mà pongono li med:mi fuori della loro situatione, et à basso, e in monte, senza assegnarli le dette distanze dell' estensione delli loro respettivi Livelli, che doverà esse: re di pert: 57 come si provarà con l' Instr:to di Giovanni Caldana Figlio di d.o Pietro 1698: 18 Nov.e

A 29 Viene per 3zo, et ultimo conf:te di d.o vento in Ostro l' Eredità di Franc.co Brazzati, posta dagl' Avversarij di sotto la strada comunal con estensione à capriccio di p:e 41, e questo confinante nell esame del Disegno Zangran: do si vederà, che deve stare nella situatione di Rinaldo Torre.

Terminata l' estesa di tutto il d.o Vento d' Ostro, passa la citata Carta Venier alla perticatione, et al confinante in Sera

Quanto alla perticatione, dice essere di sole pert:e 32, mà si vedrà, che nell' anno stesso li 25 Ott:e esso Marc' Antonio, senza far seguir nuova per: ticazione, e perizia, dà à Lavorar tutto il d.o Prado, con le stesse per: ticazioni, e confinanti, à riserva ch' in Sera, dove, ò maliziosam:te, ò per errore dilata il confin per due pertiche di più, facendo scrivere al Nod.o pert:e 34, in vece delle 32, onde gl' Avversarij tenendosi à d.o Instr:to 25 Ott:e nel loro Disegno si procurano l'avvantagioso ef: fetto, ch' à suo luoco si vederanno, anco contro la stessa loro Senza à Legge, nella quale sententiarono le sole pred:e Carte di Consegna, et Inven: tarij di Sotte, quali chiamano p:e 32, non il citato Instr:to 25 Ott:e di quello Figlio, che chiama p: 34 e pur si vedrà, ch' il Perito Corolo ap: prova il Disegno Avversario di pert: 34, citando per fondam:to di tale sua approvatione il d.o Instr:to 25 Ott:e 1673 non sententiato à Legge, niente abbadando alla citata Carta di Consegna di Sotte 1673, quale è l'originaria, fondamentale, e la vera, e che fù la sola dagl' Avversarij sententiata à Legge

Sera

9

Corolo

Quanto al confinante in sera, che si vedrà essere quell' Antonio Apollonio q: Apollonio, questo andarà bene in qualunque situazione, et estensione delli due Disegni, perche tanto l' estesa delle Terre possedute dagl' Eredi Testa, quanto quelle delli Zangrandi erano di ragione di d.o Apollonio, pervenute in Maria Carrusso, parte vendute da essa vivente, e parte doppo la di lei morte dalli suoi Eredi.

Tramontana

Passa poi d.a Carta all' ultimo confin di Tramont:a, nel quale si trovaranno posti tre Confinanti con il dovuto ordine successivo delle loro respet: tive situationi d' all' oro Il primo de quali, subito terminata la Sera,

deve essere

deve essere l'Eredità di Zorzi Pitacco

Grazie à Dio che li stessi Avversarij non hanno potuto alterare la situazione di tal confinante del giorno d'oggi, perche realm.te è, dove nelli due Dissegni vien indicato col nome de Consorti Pitacchi, discendenti di quel Zorzi; Essi Avversarij però, conoscendo, che per loro questo è un ogetto insuperabile, per sottrarsi dal med.mo, sconvolgono l'ordine de Confinanti di d.a Carta, e delle loro situationi, mentre pongono nel loro Dissegno prima Li Saracchi prossimi alla Mataj capricciosam.te scrivendo, che li Ballarini ivi habbiano avuto legitima atione, e che rappresentassero li Saracchi, e poi lasciano vacua quella Portione, che è tra li predetti Saracchi, e li Consorti Pitacco, denominandola S.a Madalena, e Zangrando, poi pongono li Consorti Pitacco, che realm.te sono nell'antica loro situatione, à riserva di qualche avvanzo da essi fatto, ch'à suo tempo si vedrà, e finalm.te pongono ~~dal~~ portione del Prado Visintin, dal che si vede chiaro l'arbitrio delle positioni à capriccio di d.i Confinanti.

Fatto dunque Pathone con il d.o Tittolo di Dote, il predetto Venier di d.o Prado, nell'anno stesso, li 25 Ott.e con Pub.o Instr.o, ma senza far nuova stima, pertìcatione, e perìtia, dà tutto il med.mo, con le stesse predette originarie pertìcationi, e confinanti, à riserva come si disse dell'alterazione in Sera, dove ò con malizia, ò per errore furono fatte

B 9

scrivere pert.e 34, in vece delle 32, à quelle sei Famiglie, cioe Simon Bonifatio de Filippo, Nicolò Fonda q. Zuanne, Giacomo Bonifatio de Filippo, Francesco Fonda q. Pietro, Gio: Pietro Bonifacio q. Bortolo, e Zuanne Casma de Zuanne con li patti (antichi, soliti, e correnti nella Terra di Pirano) che tutti d.i Coloni dovessero entro anni quattro pastenar di Vide tutto il d.o Prado, indi sin'all'ottavo anno coltivar il Pastero, et all'ora doversi fare due parti eguali di d.o Terreno, e Prado invignato, una delle quali doveva rimanere di ragion Venier, e l'altra di ragion libera delli med.mi Coloni, onde da tal Instr.to risultarà, che Venier con tali patti, sin'all'ora hà perduto, & da se alienato metà d'esso Prado, rimasto, spirati d.i anni otto, di ragion di d.i Coloni, quali anni 8 venivano à terminare li 25 Ott.e 1651.

Ott.e

Tal Instr.to, e patti hanno avuto il suo effetto, che si provarà con li due Instr.ti prodotti dalli med.mi Avversarij, col primo de quali 16 Marzo 1652, tempo notabile, perche appena spirati gl'anni otto, esso Venier dà in Permuta à Pron Dom.o Fonda q. Zuë un pezzo Biondato (val à dire un Pastèno di Vide giovine) in d.a Contrada di Sicilla, e dice confinar in ~~sol~~ Terra lui Venier con pert.e 10; In Sera Zuanne Casma Colloro antedetto et in Tram.na Nicolò Fonda, altro di d.i Coloni, onde chiaro si vede l'effetto pred.o, e che quella parte, ch'è rimasta à Venier, tra

B 10

era rimasta verso il sol levà confina da noi, mà in sera verso di noi, sono osservabili pure le pert.e 10 in sol levà, dal che si deduce, che quando fece la divisione con i Colloni di d.o Terreno, lo dimidiò in Larghezza, perche intiero era in d.o veroto di pert.e 20, dal che si caverà à suo tempo una forte ragione.

Col secondo Instr.to po dell'anno stesso, scritto dal med.mo Venier, li 23 Giugno
⊕ 11 parla ancor più chiaro, e dà à Battista Pozzo altra Porzione di Vigna Braidata, dice nel mezzo dell'altre di mia ragione, già possedute dalli Fratelli Fonda detti Spinelli, à me toccata nelle Divisioni, quali Fonda Spinelli sono della Famiglia di quel Fran.co Fonda q.m Steffo, Collono nominato nel citato Instr.to 25 Ott.e, e parimenti in q.to Instr.to 23 Giugno, dice lui Venier confinar in sol leva, e con sole pert.e 10, mà verso la sera, dove anzi chiama confinante Filippo Bonifacio, ch'è Padre di quel Simon Bonifacio Collono antenominato, et in Tram.a chiama confinanti li sud.i Colloni Spinelli.

Quale sia l'attuale situazione di questa Vigna data al Pozzo, l'abbiamo ad' evidenza nel nostro Disegno, ed è al N.o 1, entro le Linee delli 4 venti, dove dice Pozzetti, e lo proviamo col sud.o confin di Tram.a, nel quale il Venier chiama confinanti li Fratelli Fonda Spinelli con pert.e 25, perche appunto li Discendenti di q.ti, anco al giorno d'oggi possedono d.a Terra in tale misura, entro le 4 Linee al N.o 2.

Essendo dunque tale la situazione della Vigna Pozzo, sarà falso il Disegno Avversario nel Confin in sol levà, perche mancante d'altre Terre di sua ragione, mentre Venier con d.o Instr.to 23 Giugno si chiama lui stesso confinante in sol levà, onde, dove nel Disegno Avversario al N.o 1 è annotato, Donado Barbaro, ora Pedronzan, devono aggiungersi Terre di ragion Venier, astutamente ommesse dagl'Avversarj à motivo d' estendersi in sera nelle nostre Terre.

Qui nascerà un obietto. Diranno gl'Avversarj: Li Pozzetti oltre la d.a Vigna al N.o 1, seguentem.te possedono verso sera altra Vigna di maggiore estensione, che è quella nel loro Disegno al N.o 2, e nel nostro al N.o 3, (il che è verissimo) cosicche in Ostro, dove non puono avere per il citato Instr.to ibid: 23 Giugno estensione maggiore di p.e 36 (si avvertisce d'Incontrare q.ta perticatione nel processo avversario, se stà bene, perche si crede sia fallata, mentre à proporzione delle pertiche in Tram.a, che sono solam.te 25, non può andar bene, mentre à tutto rigore dovrebbero essere sole pert.e 26) ora ne possedono 54, come annotarono in d.o loro Disegno, dove scrissero: Cecchin p.e 54: Dunque li med.mi usurparono tutta l'estensione in Larghezza di Terreno, ch'è di più della perticazione del citato Instr.to 23 Giugno, mà in sol levà al N.o 3, e quest' usurpo esser quell'altra, e Terreno, ch'in d.o veroto vien chiamato

da Venier

da Venier in d.° ~~Ven~~ Instr.to, essere di sua ragione.

~~Per~~ fondamentare tale obietto accortamente non pongono nel loro Disegno alcuna Linea, dividente la Vigna Fonda Spinelli, da quella del Fiornovello, qual Fiornovello rappresenta quel Giacomo Bonifatio, uno delli Oblati Venier
@ 16 antedetti, e si prova con la publica Carta 1672: 6 Giugno, e ciò ad oggetto di far apparire la Vigna Spinelli, che conoscono di necessità dover confinare in Tram.na per l'intiero à Pozzo, assai più di sotto verso Sera, della sua vera situazione, per poter con ciò far disputare, che Pozzetti hanno usurpato del Terreno, mà in sol Levà, nel Terreno, ch'era rimasto in tal Vento à Venier, non in sera, dove col citato Instr.to vien chiamato confinante quel Filippo Bonifatio.

Si scioglie tal obietto con lo stesso Disegno Avversario. Primo con la confinatione in Ostro, perche se la vera situazione della Vigna Pozzo fosse quella di sotto la Linea segnata C, verso sera al n.° 2, il Venier col citato Instr.to 23 Giugno averebbe chiamato in Ostro Confinanti, in vece di Pre Pellegrin Predonzan, che gl'Avversarij lo pongono di sopra d.a Linea, quel Zorzi Predonzan, e quel Pietro Calderra, posti dagl'Avversarij stessi per tutta la confinazione di d.a Vigna di sotto la d.a Linea. Dunque ex confessis questa non è la vera Vigna Pozzo, mà l'usurpo dei Pozzetti, e la vera Vigna Pozzo deve esser quella del n.° 3, entro la Linea segnata C, che nel Disegno nostro è signata col n.° 1.

Secondo si scioglie con la confinazione in Tram.na, dove il vecchio Venier chiama confinanti li soli Fonda Spinelli, non Giacomo Bonifatio Fiornovello, all'ora possessore, et ora Fiornovella, quale in tal tempo per il Disegno Avversario do:vrebbe esser stato il confinante, se la Vigna Pozzo fosse quella di sotto la Linea C. Dunque apparisce chiaro che la Vigna Pozzo abbia ad esser quella al n.° 3, perche la sola confinante con li Fonda Spinelli, ed essendo questa la vera, e Legitima Vigna, chiaro si prova, ch'il Disegno Avversario è man:cante di Terreni nella Testa del sol Levà, dove devono essere ag:giunti quelli Terreni, con i quali il vecchio Venier col citato Instr.to 23 Giugno si chiama confinante.

Si scioglie tal obietto anco col Disegno nostro, perche Spinelli (ed in caso di negativa Avversaria si faccia con franchezza l'oblazione, che stij sù tal punto di verità la Causa) non hanno maggior estensione di Vigna che quella entro le 4 Linee del n.° 2 in lunghezza di pert.e 22: 3/, mentre subito passata la Linea 7 in Sera di d.a Vigna, si entra nella Vigna Fiornovella, quale confina per l'intiero con tutta la Vigna d'usurpo Pozzetti. Dunque confinando ad evidenza d.i Spinelli, con la Vigna Pozzetti al n.° 1 nel Disegno nostro, et al n.° 3 nel Disegno Avversario è certissimo, che questa sia la vera situatione della Vigna Pozzetti, chiamata dal citato Instr.to 23 Giugno. Et essendo questa, Dunque il Dis:segno Avversario è mancante delle Terre in sol Levà chiamate dallo stesso Venier di sua ragione col med:mo Instr.to, e tal mancanza di Terre si estende

dal N.° 4 nel Disegno nostro, dove è quell' Alvise Bredonzan per tutto
quel Tratto sino al N.° 7, ch' è quel Piero Girardo, con la ragione, ch' in
Ostro per tutto il d.° Tratto confinano li Corsi quali realmente rappresen:
tano Pre Pellegrin Bredonzan, com' à suo luoco si proverà. |

Che quel Alvise Bredonzan rappresenti Donado Barbaro, posto dagl' Avver:
sarij nella Testa del sol levà, si prova per falso, perche Donado Bar:
baro per la Carta originaria Venier 1643 deve confinare con pert.e
20, ed Alvise in fatto certo non confina, che con solo dieci, cioè per
metà; Con l'altre pert.e 10 poi confina l'Eredità de Sardo con il
Terreno entro le 4 Linee del N.° 5, e questa Eredità de Sardo non
solo non rappresenta Barbaro, mà anzi rappresenta il vecchio Venier,
e furono delle sue Terre anted.e | perche da Bortolo Figlio di Zuanne
Cusina, fù uno dei sei Colloni anted.i, li 26 Ott.e 1686 fù ven:
duto il d.° Terreno ad Alberto de Sardo, rappresentato in presente
da d.a Eredità. Anzi oltre tal certa prova se ne ricava un' altra
dal med.mo Instr.to, ed è, ch' in Sol levà segue tal natura di Terre Venier,
perche chiama confinante Zorzi Fonda, Figlio di quel Nicolò, che
fù uno delli sei anted.i Colloni Venier, che verebbe ad essere nella
situatione al N.° 6, dove in presente posedono quelli Bonifatio [illegible]

Dunque chiaro si prova, che la vera Vigna Pozzo sia quella nel nostro Dis:
segno al N.° 1; che proseguir si debba in sol levà della med.ma, ed ivi
esser falsa la Denominazione Avversaria, che Bredonzan rappre:
senti Barbaro, bensi esser verissimo, che quel Terreno fosse, e sia
della ragione Venier, com' anco tutta l'estensione del confinante de
Sardo; e che in oltre ancor proseguir si debba in tal vento, nell' ation
e Terreni, che fù del confinante Zorzi Fonda q.m Nicolò Collono Venier,
Tutte le quali Terre si vedono omesse nel Disegno Avversario.

Si raccoglie in appresso dalli citati tre Instrumenti, col primo 25 Ott.e 1643
Venier aver alienato la metà di d.° Prado, passato in Dominio de Collo:
ni | col secondo, e 3.zo 16 Marzo, e 23 Giugno 1652, aver alienato quasi
la metà dell' altro mezzo, che li toccò nelle Divisioni con d.i Colloni; così:
che in d.° tempo, doppo le pred.e tre alienationi, appena la quarta parte
li era rimasta di sua ragione, | mà questa però in sol levà, e lontana da
noi, mai verso Sera prossima à noi | E pure si tolga per mano il Dis:
segno Avversario, e si osservi la faccia di quello, che chiaro si scorgerà
come à fronte, e contro le tre d.e Publiche Carte | pretendono gl' Avver:
sarij in oggi più della metà dell' antico loro intiero Terreno, che tanto
è solamente quello, del quale tentano spogliare gl' attuali Possessori
Eredi Tironi, considerata la malitiosa larghezza ivi posta, abbracciata
dalla Linea curva di confine, che tirano per il vento di Tramontana,
oltre la qual malitiosa pretesa Avversaria aggiungasi il Terreno dal
loro Avocatore dato al Pozzo nella situatione superiore, e l'altro dato in
Permuta al Nob. Hom. Fonda, verebbe à nascere il cattivo effetto, ch'

Obs.a

a 12

Disegno Avv.o

il vecchio

vecchio Venier avesse alienato assai meno della quarta parte dell'
antico Terreno, il che verebbe à distinguere li citati tre Instrumenti;
che stanno, e vivono, non opposti, ne contradetti, ma dalli stessi Avversa:
rij presentati.

L Levemeni li Lumi predi, nel 1652: 28 Ottre il d.o Venier hà venduto altro Prado
P 12 in Malta nella stessa Contrada di Gibilla, mà questo non è del corpo del
Malta contentioso, si deduce però con' in quelli anni esso Venier andava alienando
tutti li suoi Beni in d.a Contrada, ed' esser probabile, ch' abbia alienato
anco quel poco, che come sopra li rimaneva nel sito contentioso, del che
non si provano avere li lumi necessarj rispetto all' antichità d' un secolo.

S'è veduto nella Carta di Dote 1643, come per primo confinante del Terren
Avversario in Ostro vien chiamato Pre Pellegrin Predonzan, onde cercandosi
P 23 la situatione di questo Confinante, si vede, come questo li 8 Xbre 1659 hà
Ostro Ostro donato quel Prado, ch' in all' ora possedeva, dice confinante in Sollevà
col Venier, del valore di D.ti 90 (prezzo notabile per la sua estensione)
Predonzan al Sig.r D. Domenico Corsi suo Nipote, quale dal med.mo Pre Pellegrin
P 14 fù anco instituito suo Erede li 11 Maggio 1669, si vede poi come morto
il d.o Corsi, et insorta Lite tra li suoi Eredi li 26 Feb.o 1703 con Instr.to
P 32 di Transatione vien assegnato ad' altro Don Domenico Corsi, Nipote del
sud.o Defonto, lo stesso Prado, e per il med.mo valore di D.ti 90, qual Prado
poi ridotto in Vigna, viene sin' al giorno d'oggi posseduto dalla Fami:
glia dello stesso Don Domenico Corsi il giuniore, ed' è nel Dissegno
nostro, nella situatione, dove è annotato Consorti Corsi, e si estende
in Longhezza di pertiche quarantanove, e mezza, cioè dal n.o 8, sino al
numero 9.

Che questa sia la vera situatione di d.o Confinante Pre Pellegrin Predonzan
Ostro chiaro lo prova il sopracitato Instr.to stipulato tra il med.mo ed il Nipote D.
Don Dom.co Corsi 1659, mentre non chiama altro Confinante, ch' il solo
Venier, ed' in tutta l'estensione di d.a Terra donata, ora posseduta dagl'
Eredi Corsi, intieram.te ommessi nel Dissegno Avversario.

Qui nascerà un' obietto su lo stesso Instr.to. Diranno gl' Avversarj: la Carta
Op di Dote Venier chiama confinante il Predonzan in Ostro, dunque l' Instru:
mento Predonzan Corsi 1659 dovrebbe chiamare confinante il Venier in
Tramontana, ch' è il Vento opposto all' Ostro, e non in Sollevà, onde la
situatione dei Consorti Corsi, à quali il Terreno da noi preteso Venier stà
in Tramontana, non è quella del q.m Pellegrin Predonzan.

Si scioglie tal obietto, mentre quando fù stipulato il d.o Instr.to 1659, le
Sd Parti stipulanti non si valsero di Periti Agrimensori, ch' in quello non si
vedono indicati, anzi le Parti stesse non li volsero, perche dicono, con:
finare in Sollevà il Venier, mà dubitose d'errare, aggiungono, et altri suoi
più veri confini, ed' essere da esse il d.o Prado valutato (non stimato
da Periti) per D.ti 90, onde facile, anzi visibile l'equivoco da esse
preso nel Vento, non avendo neppur posto perticationi, mentre bastò all'
ora alle med.me d' indicare la precisa situatione del Prado donato, con dire

essere confinante al Venier
Si scioglie in apperno tal obietto, perche sebben li Venti in tutti due i Disegni appariscano posti nelle loro rette linee, non ostante nella vera situaz: one del Terreno, col bossolo alla mano il Sollevar perde qualcosa all' Ostro, quasi per quarto di Vento, onde facile l'equivoco, massime quando non intervenivano li Periti nell'arte, come nel caso nostro.
Provata La situatione del confinante in Ostro Ser Pellegrin Svedorzan esser quel: la nel Disegno nostro delli Consorti Corsi, cercar si deve l'altro del 2do confinante Pietro Caldana.
Dicono gl' Avversarj nel loro Disegno, essere il Caldana rappresentato da quelli 7 Consorti, cioe Costantin, Sbrazzatti, Ricaldi, Valta, Vidal, et altro Ricaldi, il quale lo chiudono con quelle due Trenette al n.° 4 [e noi ciò accor: diamo quanto alla rappresentazione, ma non in quanto alla loro vera situa: tione, et estensione, anzi si osservi nel nostro Disegno, che gl' attuali due Possessori, Battini, e Svedorzan realmente rappresentano quel Sud:co Valta] ma la Cabala Avversaria consiste nel ponere tutti li d.i 7 Con: sorti a fascio, e stretti stretti, senza assegnare alli medesimi la debita esten: sione, e misura delle respettive loro porzioni di Terra, che per lo meno dovrebbe essere di pert.e 54 il che si prova con l' Instr.to 1698: 18 Nov: col q.te Zuanne Caldana Figlio del sud.to Pietro aliena a Testa un Luoco, quale dice confinare in Tram.a con li sud.i 7 Consorti con p.e 54, la misura delle quali deve principiarsi nel Disegno Avversario dal sud.o n.° 4, dove vien da essi chiusa l'Azione Caldana con le citate due Trenette, e prolungarsi verso il Sollevar sino alli Consorti Corsi, rappresentanti il Svedorzan, quali posseddono l'estensione di pert.e 49:2, ch'unite alle sud.e 54, sono in tutto pert.e 103:2, onde per formare le pert.e 138 chiamate dalla Carta 1643, vi vogliono ancora pert.e 34:2, e queste per ragion si devono dare al 3zo confinante di d.a Carta, nominato Eredità Sbraz: zati, qual Eredità ragionevolmente deve essere rappresentata dall' attual possessore Andrigo Vizzolli, nel Disegno nostro al n.° 10, il che compro: va anco l'altro Instr.to 1693: 22 Marzo con cui l'acquistante Torre l'attual situatione, e possesso del quale si vede al n.° 11, chiama confinante pur esso in Sollevar la d.a Eredità Sbrazzati, e si prova tal situatione del Torre col med.mo Instr.to, col quale si chiama a Ava confinante in Sera la strada, come realmente ella è sino al giorno d' oggi. Credesi dunque abbastanza provato, ch' il Disegno nostro anco per li Confinanti in Ostro sia vero, e reale, e che l'azioni dell' antico Terreno Avversario in Sera, se pur arrivano, che non dovrebbero, almeno non possono passar la strada consortal, perche il Torre, e non il Sbrazzati arriva sino a d.a Strada.
Ciò non ostante, osservasi il Disegno Avversario, e vedasi, come contro le ragioni nostre sud.e pongono il Sbrazzati di sotto la strada, e li dano un estensione di confine di più di 60 pert.e, cioe 41 di sotto la strada, e quasi 25 al di so: pra sino al n.° 4 delle due Trenette, la qual positione, e dalle ragioni sud.e:

e dall'

Margin notes: = 51; Caldana; @ 29; @ 28

e dall' inf.° primo confinante di Tram.a Pitacco verso totalm.te distribu.

Sera Terminato l'Orto, si passa al Confin di Sera, nel quale vien chiamato Antonio Apollonio. Quanto al confinante, sarà sempre lo stesso, perche tanto le Terre da noi possedute, quanto quelle del Testa, Seguito, e Fonda furono di ragione di d.o Apollonio. Quanto poi alla misura delle Pertiche, questa è molto riflessibile, ed un punto notabile. La Carta di Sorte Avversaria, et originaria 1643, scritta dal Preambolo, e cesso degl' Avversarj con la dittatura de Periti agrimensori, Rambico, e Moro, chiama sole pertiche 32; La 2da poi dell'anno stesso 25 Ottobre, mà senza Periti chiama pert.e 38; Gl' Avversarj sententiano a Legge la prima, e poi formano il loro disegno col fondamento della 2da non sententiata a Legge, e ciò ad oggetto di rubare (supposto che fosse vero esso loro disegno) con l'avvantaggio di d.e due sole pertiche di confine, tutta quella estensione di Terra entro le Tresette dal n.o 5 sino al n.o 6 sino alla Linea di Confine di Tram.a qual Linea, per aggrandire maggiorm.te l'ideato furto, maliziosam.te fanno curva, e non retta, e pure a suo Luoco si vedrà, come il Perito Costo approva tal chiaro machinato usurpo, in onta alla Carta sententiata a Legge.

Tramontana Si passa finalmente al confin di Tram.a, dove inopponibilm.te per la stessa Carta Avversaria 1643 sententiata a Legge, il primo confinante doppo la Sera deve essere l'Eredità di Zorzi Pitacco, quale in fatto deve stare in sito diametralm.te opposto al altro confinante Brazzati in Orto. Il 2do confinante deve essere l'Eredità di Zuan.e Saracco, che averebbe a stare opposto al Caldana; Et il 3zo, Bortigo Saracco, opposto a Pre Pellegrin Predoman, tale a chiare note essendo scritto in d.a Carta l'ordine, e positione di d.i tre Confinanti, e così dagl' Avversarj sententiato a Legge. Tolgasi ora in riflesso il loro disegno, e si osservi, come per sostenere l'usurpo, sconvolgono tutto il sud.o ordine de confinanti di Tram.a, e contro la Carta stessa, e loro senza, accomodano a capriccio la situatione di quelli.

Certo è, ch' il primo confinante deve essere il Pitacco, ed in conseguenza è cer=tissimo, che gl' Avversarj per lo stesso loro Titolo 1643 verso Sera, non possono col loro Terreno estendersi più oltre delli Pitacchi. Se dunque con=fessano nel loro disegno (nel che andiamo d'accordo) la situatione del confinante Pitacco essere quella al n.o 7, perche poi contro d.o loro Carta, e Titolo vogliono estendersi verso Sera, fuori del confinante Pitacco, con tutta quella esorbitante estensione, quale si vede nel loro sud.o disegno?

Non s'oppongono gl' Avversarj a tutto quel tratto di Terra segnato nel loro disegno con la Lettera B (a riserva, che dove dicono Prado Saracchi) e lo lasciarono alli Zanguando, quali rappresentavano Tortini, q.sto rappresentava il Carnusso, e questo rappresentava l'Apollonio sud.o. Perche dunque con d.a Carta 1643 non vien chiamato confinante

anco in Tram.na l'Apollonio? La ragione è chiara, ed è perche di sotto li Pitacco verso Sera, mai si è esteso il Terreno Anversario, anzi per la ragione del sito dell'opposto confinante Biazzah, nemen con li Pitacco confina per l'intiero, come si dirà più inanzi.

Qui gl'Anversarij faranno un obietto, che si crede assai forte. Diranno dunque, che se non hanno ragione sopra tutto il Terreno da essi preteso nel loro disegno, l'averanno almeno incontrastabile per quella sol parte tutta, che confina con li di Pitacco, cioè entro le tese delli n.o 12, e 13 nel disegno nostro, dove dice usurpo Cecchia appreso da Zanguardi quale tutto confina con Pitacchi, e vien a corrispondere quasi a retta linea alla punta del disegno nostro segnata n.o 14, dove noi stessi accordiamo terminare in ostro il Terren Anversario.

Accresceranno l'obietto con dire, che la loro Carta 1643 li dà la lunghezza in Tram.na di pert.e 144 che sono di più di quelle in ostro, dove sono solam.te 138, ed in conseguenza dover avere più lunghezza in d.o Vento di Tram.na, con infatto verebbero a terminare nell'estremità del confin Pitacco.

In fatto l'obietto ci dà fastidio, ove consistesse solam.te per il valore di sal picciola portione, facilm.te questa si cederebbe, ma il male è, che andarebbero in seguito li frutti d'anni 15, ch'importano circa d.ti cento, onde in risolutione, che si crede valevole, si dice.

Noi poniamo nel nostro disegno l'atione antica Anversaria terminare in ostro alla punta segnata n.o 14, volendo dare ad intendere, che gl'Anversarij non passano, ne vi è ragione, che possino passare quella strada che per altro sta a noi solam.te il difendere il nostro, e non il liquidare ad essi la loro atione, s'abbia ad arrivare, o no sino ad essa strada, anzi diciamo, ch'a quella non abbiamo ad arrivare, e lo proviamo perche la positione dell'antica Vigna Torre sud.a questa è quella, ch' in ostro, ~~tiene~~ ch'alla Testa, cioè in sol Leva, tiene il Biazzah, et in sera la strada, onde non potendo Biazzah arrivare alla strada, in conseguenza ne pur gl'Anversarij, che non ponno trascendere il Biazzah, q.te col fondamento del stato, e instr.o Torre dovrebbe terminare la sua vera situatione al n.o 15 del disegno nostro, dove è il vero sol Leva della Vigna Torre, e viene a retta linea ad incontrare l'opposto primo confinante Anversario di Tram.na, Eredità Pitacco al n.o 16.

Ne vien per detto di necessaria conseguenza, che se la Carta Anversaria 1643 chiama per primo confinante in Tram.te li Pitacco, abbiano però a confinare intieram.te con il Terren Anversario, perche anzi la Carta stessa dice, che l'Eredità Pitacco confina in parte, e non in tutto, che noi diciamo sino al n.o 13 nel disegno nostro.

Quanto poi alle misure delle Pertiche in Tram.na, che debbano essere n.o 144, noi non s'opponiamo, che tante debbano avere gl'Anversarij, ma bensì diciamo, che quelle porche, che mancar puono alli med.mi devono essere,

e devono

e devono cercarsele nel Sol Lenà, nelle Terre ovvero anco nel nostro
Disegno, perche ivi è aperto l'adito, mentre mai si è trovato neppur
indizio della situatione del confinante Barbolo, non così in Terra
dove si è provata chiara la situatione delli due confinanti, Scaggiari
in ostro, e Pitacco in Tram.ª, sino alli numeri nel Disegno nostro indicati,
oltre li quali gl'Avversarij non ponno estendersi.

Aggiungiamo di più in avvalorazione dell'oggetto, come noi pretendiamo, che
quel pezzo di Terra tutta nel Disegno nostro al n.º 18, entro la Linea
segnata rossa, sino al confin di Maddalena Viezzoli, non sia porzione
dell'antica atione de Pitacchi, ma loro usurpo, fatto doppo l'Instr.to
@ 25 Tartini 1696: 4 Nov.e, nelle Terre con questo da lui acquistate,
B @ 28 qual usurpo fù rilevato con la Perizia 1736: 28 Ott.e dove dicono
li Periti Zangrando, e Zarmanin con loro giuramento, che Zuanne, e
Corrado Pitacco q.m Zorzi si sono intrusi nel Terreno acquistato dal
Tartini, ora rappresentato dagl'Ecc.mi Pisani, in virtù della qual
@ 28 t.o Perizia li 29 di d.o Ott.e fù ad essi Pitacco intimato il Mandato
@ 29 di sgombero, al quale li primo Nov.e questi contradissero, e pendendo
su tal punto la Causa con li Zangrando, da gli non fù proseguita,
stante l'insorta pretesa degl'Avversarij Venier.

Che veramente quella porzione sia usurpata dalli Pitacco si prova con d.a Perizia
con la quale li d.i Periti dicono, che tagliando fuori tal usurpo trovano in
Sol Lenà la Pertiche 90, chiamate dal citato Instr.to 1696: 4 Nov.e che
C @ 21 t.o lasciando alli Pitacco tal porzione, à pena si trovano pert.e 60, come affer-
ma l'altra Perizia Avversaria 18 Agosto 1788, onde apparisce chiaro
l'usurpo de Pitacchi di pertiche 30 circa.

Si prova in aggiunta il sud.o usurpo de Pitacchi, anzi assai maggiore, col fon-
A @ 15 damento dello stesso antico loro Titolo 1672: 16 Gen.o quale non li dà
altra atione, ch'un pezzo di Terra in Boredo del valor di £ 50, ed ora
anco se si batte fuori la sud.a Portione da noi pretesa usurpo, non os-
tante il rimanente delle Terre, che si credono ivi da essi Consorti
Pitacco possedute, sorpassano il valore di £ 200. Essendo dunque
tal Portione di Terra usurpata dalli Pitacco di ragione antica delli
Apollonio, chiaro risulta, ch'il Terreno Avversario non poteva, ne
può passare la strada, perche in Tram.a non può trascendere verso
la Terra il vero confinante Pitacco.

Veduta la situatione di d.o primo Confinante, deve per necessità à questo
succedere, perche così è scritto nel Titolo Avversario 1673, il citato
2do Confinante Eredità Franc.co Saracco, e doppo questo il 3zo, ch'è
Lorenzo Saracco, quale deve giungere sino al confin Avversario del
Sol Lenà.

Ragion vuole, che l'antica situatione di questo Saracco fosse, dove ora sono
nel Disegno nostro il Prado Visintin, e le seguenti Vigne Visintin, Mis-
taro, e Fornaro, ma per quanto da noi, e dagl'Avversarij stessi sia
stato indagato, non s'è potuto trovar ne carte, ne memorie del Titolo

di d.i Possessori attuali, quali devono rappresentare li Pitacco.
Basta però à noi, che li Pitacco siano il primo confinante, e che d'accordo con gl' Avversarj li troviamo nell' antica loro situatione, che per li sud.i altri due Confinanti à noi non stà dover provare, se li Visintin, Mistaro, e Fornasaro abbiano giusto Titolo dalli med.mi, essendo certo, che devono succedere alli Pitacco verso il sol Cenà, e che mai possano ponersi prima delli Pitacco, verso la Sera, come fanno falsam.te gl' Avversarj nel loro dissegno, contro quello ch' è scritto nel loro Titolo.

Titoli Nri Provata la vera situatione del Terreno antico Avversario esser quella delineata nel dissegno nostro di sopra la strada, et esser falsa, ed à capriccio quella delineata nel loro dissegno per tentare un esorbitante usurpo, ora si deve da noi provare anco quello del Terren nostro, derivante dal citato Instr.to 1696: 4 Nov.e stipulato negl' atti del fù sig.r Gerolamo Lanzi Nodaro.

Posto alle Stride esso Instr.to li 11 d.o d.o Mese, ebbe il med.mo due Contraditioni. La prima fù nel dì 25 con Comparsa registrata à tergo

A @ 26 dell' Instr.to med.mo autentico, negl' atti dello stesso Nodaro, avvuta da Francesco Venier, uno degl' attuali Avversarj, per nome di sig.ra Marietta di Lui Madre, all' ora vivente.

Osservasi tal Comparsa non esser stata intimata mai, nè notificata à Persona alcuna, Compratore, ò Venditore, anzi di più nell' autentico essere tutta trenata, e depenata, nè esser stata posta nell' Indice del Protocollo, dove sono posti tutti gl' atti validi, e sappiasi in appresso, che il sud.o Nod.o Lanzi era secondo Germano di Marietta Venier, come si prova con l' Albero Proceso A @ 27, era Avvocato di professione, e della stessa Casa de suoi Congionti Venier, e perciò si vede non essendo seguita, mà abbandonata, e trenata, ed in tanto non sarà stata in all' ora anco lacerata, in quanto ciò non potevasi fare senza lacerare anco l' Instr.to autentico, perche à tergo registrata.

La seconda contradizione fù interposta li 2 Luglio 1697 dalli Fratelli

@ 34 Taglia-pietra, quali con Mandato intimorno à Tartini il possesso di tutto il Terreno abbracciato dal citato Instr.to 4 Nov.e, il che è notabile.

Sopra q.ta contradditione assunsero il Sindico à sollievo Tartini li Venditori Eredi Carmusso, d'era loro Avvocato lo stesso Lanzi, quale li 26

@ 38 T.o Nov.e 1700 presentò Scrittura contro li Tagliapietra, e così qua dice: non poter aver alcuna ragione, benche minima nel Terreno abbracciato da d.o Instr.to, nè li Tagliapietra, nè pur altri (dunque nemen Venieri e così scrive il loro Germano, abbenche come Nod.o avesse scritto la sud.a loro prima contradditione) ed adduce la ragione, perche dice, che quando il d.o Terreno era coltivato, è stato per il corso di più d'anni 30 sempre pacificam.te posseduto dalla q.m Maria Carmusso, esibendo in appresso, nel caso di negativa, amplissima giustificazione.
Ora riflettasi il d.o Instr.to esser stato stipulato nell' anno 1696, nel quale si dice

si dice, ch' il Terreno era Barveticcio, cioè ~~Matta~~, detto il Canedo, idest
Paludo; Ch' à devenir tale, doppo che fù lasciato da coltivarsi, vi
vogliono 25, ò 20 anni, alli quali aggiungasi gl' anni 30 di Coltura
precedente, esibita dal Lanzi da provare, si vede chiaro che Maria
Apollonio Carnusso assai prima dell' anno 1650 era Patrona di d.o
Terreno, e pure il Vecchio ~~Almerigo~~ Marc' Antonio Venier in all' ora possedeva
@ 8 tutto il suo, ed' è vissuto sino li 13 Nov.re 1691, senza mai opponersi
à Carnusso, nè questa à Venier.

@ 35 Risposero li Tagliapiera à d.a Scrittura li primo Dec.re 1700 esser inadmis=
sibile la prova esibita, ed' essere d' indubitata loro ragione il Canedo in
@ 36 d.o Instr.to contenuto, con li quali Tagliapiera era unito un tal Zuan=
ne Cecchin, ch' è quello, quale molti anni doppo usurpò quella
Porzione, nominata nelli due Disegni usurpo Cecchin, perche la
pretendeva con l' ationi Tagliapiera, scacciato poi dalli Zangirando
B @ 27 li 26 Sett.re 1735, quando entrarono al possesso del Terren Tartini.

Corse d.a Causa sino li 23 Gen.ro 1706, nel qual giorno nacque Sentenza
A @ 33 contumaciale à favor degl' Attuatori di Tradito per il Tartini, contro
li Tagliapiera, nella quale l' Avvocato Lanzi fà scrivere, che resta
tagliato il ~~[illegible]~~ Mandato Tagliapiera, e Laudato l' Instr.to 4 Nov.re 1696
in tutte le sue parti, cosicche Tartini resti libero, et assoluto Patrone
dello Stabile comprato, e d.a Senza sta, e vive, mai appellata, nè so=
spesa da alcuno, ed' à insinua di d.i Tagliapiera, dal d.o dì 25 Nov.re
1696, tempo dell' inutile disertata contraditione Avversaria, sino l'
C @ 2 anno 1743, nel q.le gl' Avversarj cominciarono le loro pretese
sono anni 47, mai questi fecero atto, ò pretesa di sorte alcuna, ed'
il Tartini sino l' anno 1735, poi li Zangirando, ed' ora gl' Eredi Tiari
ebbero quieto il possesso di d.o Terreno.

A @ 8 Oppongono gl' Avversarj, che morto Almerigo loro Padre li 11 Maggio
1691, quando poi seguì il citato Instr.to 1696 Marc' Ant.o aveva sola=
@ 7 J.o mente anni 17, Francesco 12, e Taddeo 6, onde come Pupilli non
valebant agere, e che per tal causa fù abbandonata la citata loro
contraditione, ed' in seguito usurpato il preteso Terreno.

Si risponde, ch' era viva Marietta loro Madre, morta solam.te li 15 Luglio
@ 7 J.o 1718. Ch' à nome suo fù annotata la d.a contraditione; Che questa
@ 21 assai bene valebat agere, perche li 14 Aple 1692 comprò un Prado
nella stessa Contrada di Gialla del valore di L 200, poco discosto dal
@ 22 contentioso. Che nell' anno stesso li 20 Aple comprò Cam.di 4 di Sa=
line del valor di L 116, dal che si vede ch' anzi era Donna attenta
ad' avvantaggiare il suo interesse, ed' acquistare, non negligente à
perdere, e si vede che subito, ch' hà saputo l' acquisto Tartini, du=
bitando di suo pregiuditio, à suo nome hà fatto annotare la contraditione,
che poi accertata d' aver preso errore, totalm.te l' abbandonò, che
se fosse stata pregiudicata, nè essa avrebbe tacciuto, nè il Lanzi suo Gover=
natore, et Avvocato l' avrebbe lasciata indifesa, ne avrebbe difeso
à Tartini il Terreno contro giustizia.

Instr.to 1696 Vedasi ora il citato Instr.to Tartini 1696, quale chiama in Ostro confinante
prima la Strada Consortal, poi l'Eredità Donado Pitacco con pertiche 71;
ed in fatto lo stesso Disegno Avversario lo confessa, perche dà alla
Strada pert.e 35, e seguentem.te l'altre 41, mà con queste fanno con=
finare, invece della d.a Eredità Donado (non Zorzi, il che è da avvertire)
Pitacco, il Braggato capricciosam.te ivi posto, sicche sarebbero pert.e 76
mà in tanto crescono pert.e 5, in quanto nella perticatione gl'Avver=
sarj hanno aggiunto quella picciola Portione, dove dice: Pitacco
Eredi Testa.
In vero esso Instr.to col Disegno nostro, et Avversario va bene anco
al giorno d'oggi, perche si vedono gl'Eredi Testa confinare con noi
con pert.e 42, distanti d'una sol pertica, che proviene da una mano
all'altra nel misurare. In Tram.na similm.te, ne gl'Avversarj ave=
ranno coraggio d'impugnare.
Dunque solam.te nel Sol levà vi si trova della distanza, perche l'Instr.to
C. 92 T.o chiama pert.e 90, e li due Periti Pizzo, e Ragier dicono, non es=
servene in presente, che pert.e 60.
A ciò noi rispondiamo con lo stesso Disegno Avversario. Così anche pure
gl'Avversarj nel Sol levà del nostro Terreno? mà in tal vento essi
hanno confinato, neppur al giorno d'oggi con lo stesso loro Disegno
pretendono confinare, bensì in Ostro, perche ivi vogliono saltare
la Strada, et introdursi per tal vento nell'usurpo di quel gran tratto
del nostro Terreno. Se dunque mancano à noi in sol levà pert.e 30,
dunque è certo, che noi non abbiamo usurpato Terreno ne à Vernier,
ne ad altri, ed è poi più che certo che gl'Eredi di Zorzi, Pitacco,
come già si disse, usurparono à Tartini tutto quello, ch'ora si trova
mancare, e spezialm.te quel pezzo di Terra al n.o 18, perche le misure
fan vedere che à noi manca.
A noi basta, ch'il nostro Ostro, e Sera vadino bene, e si vede chiaro nel
Disegno Avversario, per la Tramontana non s'oppongono, dunque an=
co il Sol levà dovrebbe andar bene, se non fosse corso l'usurpo Pi=
tacco, quale chiaro apparisce dalla mancanza delle pert.e 30, ed anco
dalla stessa Faccia delli Disegni, quali à prima vista, anco senz'
alcun altro Lume, e prova, fanno vedere, che quel pezzo di Terra
al n.o 18 è fuori della Linea del Confin Pitacco, et inviscerato nel
Terren Tartini, per le quali ragioni tutte, et evidenti li Zanguardo
li 29 Ott.e 1736 intimarono il mandato di Sgombero à quelli Zuanne,
B. 28 T.o e Donado Pitelli Pitacco q.m Zorzi, da essi per contradetto, cendo ancor
la causa, à motivo dell'insorgenze degl'Avversarj Vernier.
Si vede con ciò à sufficienza provata anco la vera situazione del
Perizia Cosolo Terren nostro, esser quella nel Disegno nostro, onde non ci resta
altro, che l'obbietto, che ci fà la Perizia del Perito Cosolo 4 Luglio
1749.
Sopra questa non si potrà dire tutto il bisogno, perche in Pirano egli
non fece

non fece vedere li due disegni, ne' quali in d.o suo Perito dice avere fatto l'annotazioni con quelle Lettere, ma' solo presentò l'estesa di sua opinione, sopra la quale per ora solam.te si discorrerà.

Dice esser stato egli elletto per Perito nella Causa, che correva trà li Venieri nostri Avversarj da una, e li Fratelli Zargiando dall'altra

C @ 53 T.o con la Sentenza 19 Agosto 1745. Noi à ciò rispondiamo, ch'
qualunque atto, operato, e pregiudizio, che fosse nato, e corso per parte, difetto, colpa, o mancanza delli Zargiando, non può à noi pregiudicare, perche li Zargiando non avevano credito contro Tarsini, ed in conseguenza non avevano azione, e Titolo nelli di lui Beni, appresi con falsa causa, così dissero, e sostennero li med.mi Avversarj

Venieri in tutti li loro atti così nella causa contro essi Zargiando, sino nella stessa estesa in Giudizio del sud.o giorno 19 Agosto, in

C @ 52 vigore della q.le nacque la sud.a Sent.za à favor Avversario dell' ellezione di lui Costolo in Perito, e così fù pure giudicato à favor nostro, Test.i degl' Eredi Trani, contro essi Zargiando, con la Sent.za auditij

B @ 49 Parthey 16 Sett.e 1746, nell'estesa nostra della quale fù detto, che sono intrusori nel Terreno Tarsini 1696, e perciò possessori di mala fede, onde senza Titolo, nella qual Sentenza fù deciso, che li Zargiando abbiano da rilasciare à d.i Eredi Trani il Fondo contendioso, con li miglioramenti in esso dalli med.mi fatti, ne' averebbero perduto li miglioram.ti, se avessero avuto legittimo Titolo, onde la citata Senza 19 Ag.to 1745, sì quella in Capod.a come l'altra avvenire al Coll.o de XII 10 Maggio 1748, nate à favor Avversario contro li Zargiando, che non avevano legittima azione, ed' erano intrusori, et usurpatori, niente devono pregiudicar gl' Eredi Trani, che tengono legittima azione, e che col Suffra-

B @ 55 gio del Mag.to di Capod.a 21 Ag.to 1747, che stà, e vive, si riservarono cadauna ragione nel Merito nel Foro di prima istanza, il che similmente

& @ replicarono nella loro Comparsa in Pirano 29 Sett.e dell'anno stesso, nel qual giorno anco li stessi Zargiando annotarono Comparsa uniforme, dicendo non aver più che fare in d.o Terreno, annotate d.e Comparse in risposta alla notizia data delle Lettere citatorie del sud.o Collegio 22 di d.o Mese ✝

Dicono gl' Avversarj, che d.e Lettere, con tutti gl' atti posteriori, sino la stessa venuta in Pirano del d.o Perito Costolo, con l'invito alla med.ma Perizia, fù il tutto notificato agl' Eredi Trani, dunque tutto esser nato, e seguito anco contro li med.mi

Si risponde, ch' à noi ciò fù notificato con la clausula simpliciter, si sua putat interesse, sopra di che noi altro non replicassimo, perche abbastanza si erimo dichiariti col citato Suffraggio 21 Agosto, e Comparsa 29 Sett.e, di voler riservarsi le nostre ragioni in prima instanza, mentre

non doveuimo, andar à seconda, ne acconsentire agl' atti incompetenti, disor:
dini, e pregiudizj cagionati dalli Zargiando, quali sono intrusori, et
privi di legittima azione, e titolo, come fù giudicato, non avevano manco
di contestar Causa contro gl' Avversarj.

Dice esser stato eletto, ad' effetto di liquidare, dichiarire, e rilevare il Terre:
no contentioso. Questo è falso, perche la Sentenza del Pod.a di Pirano
C 53 19 Ag.o 1745, quale è da riflettersi, doppo aver laudato il primo, e 2do
capo dell' Estesa Zargiando, dice Sententiando pure per il Terzo
(idest per il 3zo capo di d.a Estesa Zargiando) solam.te in quanto all'
elletione del Perito, à favor Venier nella Persona del Cosolo, onde
questo abbia ad' esercitare la propria ispetione nel punto controverso,
ne si vede, ch' il Pod.a laudi l' Estesa Avversaria, ne ch' impartisca
alcuna espressa facoltà al Perito, mà dice solam.te ch' nella discre:
panza, che vertiva del Perito, abbia ad' essere il Cosolo, per altro
sostantialm.te ~~sta~~ nel resto di d.o 3zo capo sententiò à favor Zargiando,
onde Cosolo non potèva avere altra ispetione, riguardo al contentioso, ch'
è corso in atti ora, che di rilevare nelli due Disegni l'intiero di q.to
fù in essi annotato, cioè se realm.te vi sono attualm.te quelli es:
pressi ivi scritti, e nelle respettive situationi, incontrar le misure,
e Venti, l'aspetto, e faccia de med.mi, ed' annotare, e dichiarire ogni
errore, ò alteratione, ch' avesse trovato, oppure ~~fare~~ un nuovo disegno,
mà abbracciante tutte le Terre di quelli, per esser poi risolte le ragioni
delle Parti nella Causa di merito. Mà lui arrogandosi una facoltà
assoluta, che non hà avuta, ne può averla, la fà da Giudice, e decide
formalm.te à favor Avversario dicendo, ch' il Terreno Venier sia, et è
quello, segnato con li cinque A, onde in conseguenza non vi è, ne più
vi potrebbe essere Causa di Merito, ancco contro quello, che contestarono
nelli loro atti gl' Avversarj, perche il Cosolo hà deciso interam.te

Dice aver letta la Confinatione del Terreno contentioso, descritta sotto il
Nuziale Avversario 29 Sett.e 1642, l'altra susseguente 25 Ott.e 1643,
nelle quali è nominato il Terreno con li suoi Confini, e quantità di per:
tiche in estensione de 4 venti Maestri.

Dunque confessa, ch' hà letto nelle Carte di Consegna, et Inventarj da d.o
Nuziale dipendenti, ch' in Sera vi sono solam.te pert.e 32, e non
34; e ch' il primo confinante doppo la sera, in Tram.a, deve essere
l' Eredità Pitacco, e che seguentem.te à questo, non prima di questo, de:
vono essere li Saracco, cioè verso il Sol Levà.

Se hà letto ciò, come poi hà potuto senza esitanza giudicare, ch' il Dise:
gno Avversario sia giusto, e vadi bene, quando questo contro lo scritto
in d.e Carte di Dote, escorpora pert.e 34 in vece di 32, e quando al:
terando la situatione de confinanti di Tram.a, pone prima li Saracco,
e poi li Pitacco? E con qual fondamento, contro ogni buona regola
d' Agrimensura, approvare la Linea Curva tirata dagl' Avversarj

per

per Tram.a, cominciando di sotto la strada, sino alla sera, ubbando in tal maniera (supposto, e non concesso, che quello fosse il Terreno Avvers.o) tutto quel Terreno, ch'è tagliato fuori dalla Linea rossa, dal n.o 5, sino al n.o 6, che sarranno circa p.e 250 quadrate? Con qual ragione si persuase ch'il confinante Brazzati in Ostro sia veram.te nella situatione in d.o Disegno Avversario posto, e che abbia ad avere l'esorbitante estensione di più di pert.e 60 di confinatione, dal n.o 4 sino al n.o 8 quando gl'Avversarj di ciò non hanno carte, ne prove, ne meno indizj.

Chiaro è dunque l'error preso dal Cosolo, e la di lui Perizia contraria al fatto, et alle Carte stesse, ch'in quella accenò, perche il Terreno Avversario non si può estendere di sotto li Pilacco, e li Pilacco non si estendono di sotto al n.o 12 nel Disegno nostro, perche la Pezza di Terra da quello determinata, segnata col n.o 18, è loro evidente usurpo, come si provò, ma usurpo fatto in Terre della Commissaria.

Opponeranno gl'Avversarj l'Istro.to 25 Ott.e 1643 accennato dal Cosolo, che dà in sera p.e 34; dunque vera la Perizia, e Disegno Avversario.

Si scioglie. Siamo in esecutioni della Senza a' Legge Avversaria 11 Marzo 1743, nella quale furono sentenziate a' Legge le citate Carte di Consegna Dotale 1642, che sono l'originarie, ed il vero Titolo Avversario, fatto com'in quelle si scrive con l'intervento de Periti, non il pred.o Istro.to d'alienatione 25 Ott.e 1643, che ne pur fù in d.a Senza nominato, che si vede stipulato a' dittatura, e capriccio del vecchio Venier, senza Periti, onde devono eseguirsi le prime, con p.e 32, non l'ultimo con p.e 34, ma deve veram.te sia il Terreno Avversario, non nel nostro.

C. 3, e 4

Opp: Se non si tira per Tram.a la Linea Curva, non si potranno trovare le pert.e 144 chiamate dalla Carta Dotale.

Si scioglie; Chi ci assicura, che la punta del sol Cerra dalla parte di Tram.a in quei tempi, non si estendesse verso d.o verso d.o sol Cerra, più fuori che quella dalla parte d'Ostro? e perche gl'Avversarj tirano la Linea retta dal n.o 9 sino al n.o 10, e poscia facendo scacco, tirano altra Linea simile dal n.o 11, sino al n.o 12, in vece (e con più ragione) di tirar la Linea dal d.o n.o 9 sino al n.o 11? Conoscono di necessità di sopra la strada di dover tirar le Linee rette, e di sotto no? cioè perche di sotto meditarono l'usurpo. Il fatto però è inopponibile in ordine di buona Agrimensura, che quando non vi siano evidenti, e prove più che certe all'incontro, devesi sempre misurare li confini a' retta Linea, e non a' capriccio, come lo fa vedere il Disegno Avversario.

Dice; Ch'assistito da Simon Rizzier q. Andrea Perito del Luoco (falso, che facia la professione di Perito, anzi è Persona sospetta, perche fratello di quel Francesco Rizzier citato in d.a Perizia Cosolo, dal quale assistam.te al sicuro gl'Avversarj li 24 Agosto 1744 fecero fare quella depositione, che si vede scritta, e che dalli Zarganando fù protestata) hà fatto dal med.mo perticare il Terreno ~~[illegible]~~ contenuto nel Disegno Avversario, segnato con li cinque A, et avendolo ritenuto consonante alla Confinatione 1642, con l'estensione delle pertiche, descritte nelli 4 Venti Maestri, in tutto com'in esso, et ecco

C. 21 J.o

[illegible] arri 2° n. 106.

L'unica ragione, ch'adduce il Perito d'aver peritato à favor del Disegno Avversario, è vuol dire, perche trovo in tutti li quattro li Venti la stessa misura di pertiche della Carta 1642, per questo dice, ch'è consonante, i Carta della sola estensione di pertiche, e niente dei Confinanti.

Questa si crede una gran debolezza di questo Soggetto, però se li risponde.

Noi non contrastiamo la quantità delle pertiche, provche la ridotta in Sesa, mà sostentiamo, che qualunque sia la pertigazione Avversaria 1642, deve essere circonscritta dalli confinanti d'all'ora, chiamati dalla d.a Carta di Sole; la situatione di questo deve evidentemente essere la vera situazione del Terren Avversario, non la sola misura delle pertiche, perche potevano gl'Avversarij anzi con meglio da noi più dirsesi, in Terre d'altro Terzo Per:sone fissare la loro pretesa, piantare le stesse misure, e pertiche, ridu:cendole in un Disegno, e per questo, quando li Confinanti non sono, e non incontrano nella loro respettiva situatione, chiaramente dal loro antico Titolo, chi mai potrebbe approvare tal Disegno, e potrebbe dire, come incautam.te dice il Perito, che sia, et è il preteso Terreno Avversario? Tale è il caso nostro, e si provò con tutte le Carte, e ragioni già accennate, quali à tutta chiarezza fanno vedere, che ne per gl'attuali interni possessori, nè per li confinanti d'Ostro, e Tram.na il Disegno Avversario è giusto, perche l'antico loro Ter:reno non potevano ne puoti passare la strada in Sera, perche non può passare li Confinanti Pitacco.

Passa il Perito dalla perizia del Disegno Avversario, à quella del Contradisegno Zanyrando, al quale attribuisce certo peccati mortali, mà nell'esame non ne trovaremo pur uno di Veniale, onde con ciò si scuopre tutto partiale, ed' à seconda degl'Avversarij; Dico dunque, che vi sono varie subdivisi:oni, d'estensioni di Linee in Venti diversi, fallare nelli confini, e nelle Pertiche, essere confusi li Venti, e segnati li pretesi errori con le tre D sopra le quali non si può direttam.te sciogliere con la presente l'obietto, perche si è sin'ora all'oscuro, dove sono nel Disegno annotati, perche non presentato ne dal Perito, ne dalli Venieri, tuttavia si risponde, e si dice.

La Causa di merito pendente di merito è di Liquidare il preteso Terreno Avversario, non quello fù dalla Commissione, già con l'Instr.to 4 Nov.e 1696 fatto dall' Tavlini, ora da noi rappresentato. Qualunque errore, ò divario vi fosse nel sud.o, niente hà d'importare al Perito, ch'è chiamato alla liquidatione solam.te del primo, perche se gl'Avversarij hanno ragione di passare la strada, e di estendersi giù sotto dei Consorti Pitacco, ed' in:terrarsi nel nostro Terreno, sia giusto, ò nò il nostro Disegno in tal par:te, sempre averanno la stessa ragione, mà su questo Terreno Commissione non deve correre, ne correre questione, ne fù chiamato à peritare il Perito.

Si aggiunge. Il Disegno Zanyrando è un puro Disegno d'avviso dello stato attuale, vero, e reale di tutte quelle Terre abbracciate dal med.mo, con l'annotatione, e divisione giusta di tutti gl'attuali possessori di quelle, senza denominazione, ò arbitrio di sorte alcuna, à differenza di questo degl'Avversarij, posta in vista la divisione di d.i attuali respettivi possessori con le

con le Linee à ciò necessarie, fatto ad'unico necessario oggetto di poter disputare nella Causa di Merito, col fondam.ti delle Autentiche carte, chi sono quelli possessori, si interni, e chi interni, e chi rappresentano, perche poi la Giustizia (non il Cosolo, che tal facoltà non l'hà, ne l'hà avuta) qual sia realmente il Terreno Avversario, e sin dove verso Sera s'estenda.

Ora, che Cosolo assolutè hà detto, ch'il Terreno Avversario sia, et è quello descritto nel loro Disegno, ed hà ripprovato il nostro, come potremo noi disputare, e far vedere la falsità di quello, venti graziar in Sol Pena', dove arbitrariam.te fù annotato, Donado Barbaro, ora Pedronzan, senza il confronto, et approvatione del nostro, che fà vedere lo stato certo, ed attuale in quella situazione, cioè ch'Ministro Pedronzan confina con solle pert.e 10 al più, quando Barbaro per la Carta dotale 1642 deve confinare con pert.e 20, prova certa, ed insuperabile, perche fondata sul fatto immancabile, della falsità in tal sito del Disegno Avversario.[2]

Come potremo far vedere, che nella stessa situatione con l'altro pert.e 10, in vece del Pedronzan confina l'Eredità de Sardo, qual Sardo li 28 Ott.e 1686 com:

A c. 12 / C 9 prò quella Pezza di Terra da Bortolo Cusma, figlio di quel Zuanne, che li 25 Ott.e 1643 ebbe tal Portione di Terra dal Vecchio Venier, e ch'in conseguenza è della ragione Avversaria, e non del Barbaro, ancora nel loro Disegno, e ch'oltre di ciò à d.a Portione di Terra comprata dal Sardo confinava in sol Levante Zazi Fonda figlio di quel Nicolò, che parim.te li 25 Ott.e sud.o n'ebbe altra Portione dal d.o Venier, Dio sà di quanta estensione, anco questa mali: tiosam.te omessa nel Disegno Avversario.[2]

Come potremo far vedere tutta l'estensione delli confinanti in Ostro, Cusani Corsi, quali come si provò, rappresentano Pre Pellegrin Pedronzan, che con l'Instr.to 1659: 8 Dec.e confinava con tutto il Prado con quello del vecchio Ve:

A c. 13 nier.[3] e così di tutti gl'altri già detti. Il fatto è verissimo, e si faccia pura qualsivoglia oblatione, che tutte le Linee tirate nel nostro Disegno sono vere, e giuste, che distinguono gl'attuali possessori; sù quali poi s'hà da trattare la Causa di Merito.

Discorrendo poi sù la dissonanza, che dice il Cosolo aver trovato nella mi: sura delle Pert.e del Terreno Cavalasso Tortini, dall'Instr.to 1696: 4 Nov.e si dice. Questo in Ostro chiama Confinante la strada parte, e parte l'Eredità Donado (non Zazi) Pitacco con pert.e 31, ora lo stesso Disegno Avversario le fà 35 in Strada, e 41 con l'arbitrario confi: nante Brazzati, sicche sarebbero in tutto p.e 76, cioè 5 di più, ma questo se il Cosolo avesse ben aperti gl'occhi, avrebbe veduto, che gl'Avversarij l'hanno aggiunte col Terren dell'Eredi Testa, dove dice il Disegno: Pitacco Eredi Testa; Dunque levate queste in Ostro il confin và bene.

In sera l'Instr.to pred.o 1696 chiama confinante il Testa con p.e 46, ancora confinano li d.i Eredi Testa mà con p.e 48, divario d'una, che niente và calcolato, perche procede dal modo di misurare da una mano all'altra, onde anco questo và bene.

In Tram.a ne chiama 96, ne in alcuno delli due Disegni si vedono annotate e ciò perche si trovano giuste. Dunque in d.i tre venti non vi sono dis: sonanze.

Manca il quarto vento, ch'è il sol cenà, e qui sarà il schiamazzo Avversario, e la difesa della Perizia Costolo. L'Esti: antec: la chiama 90, e dice

B @ 28 la Perizia delli due Periti Zangrando, e Zamarin 28 Ott:e 1736, fatta fare in contradittorio dalli Fratelli Zangrando da una, contro Andrea Turchi dall' altra, averle trovate giuste. L'altra poi seguita sopra l'istanze degl'

C @ 21 T.o Avversarij dalli Periti Piuvo, e Puzier li 24 Agosto 1748, averne trovate solam:te 60, sicche per questa 2da Perizia mancarebbero p.te 30, ed ecco la dissonanza accennata dal Costolo – A ciò si risponde, e con la distinzione delle cause, e ragioni che fecero fare d:e Perizie, si vedrà che tutto andava bene, ne vi sarà divario. Il fatto è verissimo, mancano le d:e p.te 30, perche li Consorti Pitacco suoi Confinanti l'usurparono, che così dice la citata Perizia Zangrando, e Zamarin, per il qual usurpo li Zangrando li 29 Ott:e sud:o intimarono alli

B @ 28 T.o med:i Consorti Pitacco il Mandato di possesso, da questi contradetto, pende anco in oggi tal Causa. Ne si contradicono le d:e due Perizie, perche la prima 28

064 Ott:e abbracciò l'usurpo Pitacco, ed in conseguenza le 30 pertiche, la 2da 24 Agosto non l'abbracciò, ed in conseguenza mancano, ma per tal mancanza cos'han che fare in tal vento gl'Avversarij, ed in conseguenza il Costolo? mal per noi, perche non abbiamo quel che ci fu tolto, anzi la Giustizia vede che ci manca il nostro, non che si usurpa l'altrui. Nel nostro sol cenà li nostri Avversarij mai hanno confinato, ne ponno confinare, dunque qualunque pregiudizio, o divario, ch'in tal vento ci nasce, niente ha d'importare ad essi. Nel loro Disegno ci fanno Confinare li Pitacco con quella linea retta dal n.o 23 al n.o 14, ma è falso in fatto (e pur Costolo l'approva) perche li Pitacco s'internano nel nostro Terreno con li numeri 19, e 21 nel nostro Disegno, e noi s'interniamo nel ~~suo~~ Terreno da essi posseduto col n.o 20 e questa è la ragione dell'inguaglianza in tal Confin in Venti diversi cagionata dagl'usurpi d:i Pitacco, che cagiona a noi la mancanza nella pertichatione, ma mai pregiudiziale agl'Avversarij, ch'in tal Vento non con:

Perizia Costolo finano. Chiaro dunque s'ha fatto vedere, come la Perizia Costolo in tutte le sue parti è incompetente, aliena, inutile, erronea, fallace, ed insussistente e che s'ha fatto conoscere subornato, e parziale degl'Avversarij.

Credesi aver provate le ragioni della Causa di merito degl'Ered. Tiani attuali possessori del Terren fu Ernesto Turchi, a quali spetta la diffesa di questo contro gl'aggressori Avversarij Venier.

Il credito di d:i Ered. Tiani è inoppugnabile. Procede dalle due Senze

A. contumaciali 1745: 29 Maggio, e 25 Giugno. Il loro possesso del d:o Terren comincia dalla loro Comparsa 19 ~~...~~ Giugno 1746, e termina con la Senza auditis partibus a loro favore seguita contro li Zan:

B @ 31 usq. 39 grando li 16 di Sett:e dell'anno stesso, annullata poi con il Concor:

C 53. dato con d:i Zangrando 28 Nov:e dell'anno stesso.

Mancano nelli Processi non poche carte, o siano copie d'atti casi in

064 pendenza di Causa tra li Zangrando, e Venier, che doveranno cavarsi dalli Processi Avversarij.

Molti furono gl'avvantaggi riportati da questi nell'ordine contro li d:i Zangrando, che verebbero a pregiudicare la Causa di merito, come

si osserva

nell'esame delle Carte dalla virtù degl'Ill.mi Difensori, mà il
tutto ciò risguardano gl'Eredi Tirani, ch'ad essi non devono, ne puono
pregiudicare, perche li Zargandi erano, e furono giudicati Intrusori, ed
usurpatori del Terren Sartini, onde senza legitimo Titolo, et attione,
e perciò non poter inferir danno, ò pregiuditio a Terze innocenti;
mà Leggitime Persone, come sono essi Eredi, quali abbastanza l'essi
presero sopra ciò col mentovato Suffraggio del Mag.to di Capodi, e con
le citate loro Comparse.

371